

dossier

XIX Legislatura

2 dicembre 2024

Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

D.L. n. 155/2024 – A.C. 2150

Parte II – *Profili finanziari*



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 386/2



SERVIZIO STUDI -

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 366/2

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 284

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
Articolo 1, commi da 1 a 6 (<i>Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa</i>).....	4
Articolo 1, commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies (<i>Ulteriori rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa</i>)	10
Articolo 1, commi 6-sexies e 6-septies (<i>Dotazione patrimoniale della società autostradale "Autostrade dello Stato"</i>).....	13
Articolo 1, comma 6-octies (<i>Piano di riparto delle risorse destinate alle imprese danneggiate dal fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu</i>)	16
Articolo 1-bis, comma 1 (<i>Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze</i>).....	18
Articolo 1-bis, comma 2 (<i>Assicurazioni contro gli eventi catastrofali</i>)	20
Articolo 2 (<i>APE sociale</i>).....	21
Articolo 2-bis (<i>Completo utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale contro il COVID-19</i>).....	23
Articolo 3, commi da 1 a 4 e comma 5 (<i>Misure in favore di grandi eventi</i>)	24
Articolo 3, comma 4-bis (<i>Fondazione Comitato organizzatore dei Giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 2025</i>)	26
Articolo 4 (<i>Disposizioni in materia di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	28
Articolo 4-bis (<i>Disposizioni in materia di lavoro straordinario del personale delle Forze armate</i>).....	30
Articolo 5 (<i>Incremento del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza scolastica</i>)	32
Articolo 6, commi da 1 a 7 e 8 (<i>Misure in materia di PNRR</i>)	33
Articolo 6, commi da 7-bis a 7-quater (<i>Ulteriori misure in materia di PNRR</i>)	38
Articolo 6-bis (<i>Disposizioni in materia liquidazione delle attività dell'Agenzia per i Giochi olimpici di Torino 2006</i>)	41
Articolo 6-ter (<i>Modifiche alla disciplina relative alla cabina di regia per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare</i>)	43
Articolo 6-quater (<i>Apertura conto corrente di tesoreria in favore di ISMEA per il PNRR</i>)	46
Articolo 6-quinquies (<i>Controlli in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</i>)...	47

Articolo 6-sexies (<i>Misure relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni</i>)	50
Articolo 7 (<i>Modifiche al decreto-legge n. 113 del 2024 e al decreto legislativo n. 13 del 2024</i>)	53
Articolo 7-bis (<i>Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale</i>)	61
Articolo 7-ter (<i>Benefici per i lavoratori dipendenti</i>)	63
Articolo 7-quater (<i>Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette</i>).....	68
Articolo 7-quinquies (<i>Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale</i>)	70
Articolo 8, comma 1 (<i>Modifiche al credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica</i>)	71
Articolo 8, commi 1-bis e 1-ter (<i>Ulteriori misure in materia di crediti d'imposta</i>).....	74
Articolo 9 (<i>Somme da riconoscere alle autonomie territoriali</i>)	77
Articolo 9-bis (<i>Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali</i>)	80
Articolo 9-ter (<i>Abolizione delle sanzioni sulla presentazione delle certificazioni relative alle risorse straordinarie connesse all'emergenza COVID-19 per il 2022</i>)	81
Articolo 9-quater (<i>Spesa farmaceutica per acquisti diretti</i>)	82
Articolo 10, comma 01 (<i>Modifiche alla destinazione del due per mille dell'IRPEF ai partiti politici</i>).....	84
Articolo 10, comma 1 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	86
Articolo 10-bis (<i>Clausola di salvaguardia</i>).....	94

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2150
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Giorgianni (FDI)
Commissione competente:	V (Bilancio)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato (AS 1274), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ancora utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica, ad eccezione dell'emendamento 1.0.1000 del Governo, che ne era provvisto (vedi sotto).

Nel corso dell'*iter* di conversione in prima lettura, è confluito nel provvedimento in esame, mediante l'approvazione del citato emendamento presentato dal Governo, il testo di un ulteriore decreto-legge (il n. 167 del 2024, AS 1297, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze). Il predetto decreto-legge viene dunque abrogato dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del presente provvedimento, con salvezza degli effetti prodotti *medio tempore*. Per la verifica delle relative norme il presente dossier utilizza quindi la relazione tecnica riferita al decreto-legge così confluito: di tale circostanza si dà conto,

di volta in volta, in ciascuna delle schede riferite agli articoli confluiti nel provvedimento in oggetto.

Da ultimo, la rappresentante del Governo ha fornito elementi di risposta circa taluni degli emendamenti approvati dal Senato in prima lettura (seduta della Commissione Bilancio del Senato del 28 novembre 2024): di tali elementi si dà conto, ove opportuno, nelle pertinenti schede.

Nella medesima seduta, la Commissione Bilancio ha espresso sul testo elaborato dalla medesima Commissione, nel corso dell'esame in sede referente, parere favorevole con tre condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: le condizioni sono state tutte recepite nel testo ora all'esame.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate dal Senato.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1, commi da 1 a 6 ***(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa)***

Le norme incrementano:

- di 300 milioni di euro¹ per l'anno 2024 le risorse destinate alla società Rete ferroviaria Italiana–RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (comma 1);

Il citato comma 86 si riferisce alla concessione a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo di contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria.

L'autorizzazione di spesa di cui al comma 86 è stata recentemente rideterminata diverse volte², ad ultimo dall'articolo 9-*bis*, comma 1, decreto-legge 29 marzo

¹ L'autorizzazione di spesa è stata incrementata da 250 a 300 milioni di euro durante l'esame presso il Senato.

² In particolare, la citata autorizzazione di spesa è stata rideterminata:

- dall'articolo 15, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che la riduce di 300 milioni di euro per l'anno 2013;
- dall'articolo 1, comma 28 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che la riduce di 40 milioni di euro nell'anno 2020 e la incrementa di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026;

2024, n. 39 (Superbonus e fiscale), che l'ha incrementata di 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043. L'articolo 10, lettera c) del medesimo decreto-legge n. 39 del 2024 l'ha ridotta, invece, di 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, di 600 milioni di euro per l'anno 2030, di 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, di 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, di 650,3 milioni di euro per l'anno 2033 e di 547,4 milioni di euro per l'anno 2034.

- di 750 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa a favore della società Rete ferroviaria Italiana–RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027 (comma 2);

Il citato comma 386 ha autorizzato la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI. L'autorizzazione di spesa è stata successivamente rideterminata dall'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, che l'ha incrementa di 1.000 milioni di euro per il 2023 e dall'articolo 23, comma 7, lettera i), dello stesso decreto-legge che l'ha invece ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2024.

- di 270 milioni di euro per l'anno 2024³ il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (comma 3).

-
- dall'articolo 16, comma 1, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che la incrementa di 1.300 milioni di euro nell'anno 2021;
 - dall'articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che la incrementa di ulteriori 1.450 milioni di euro nell'anno 2021;
 - dall'articolo 14, comma 1, decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, che la incrementa di 1.080 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 800 milioni di euro destinati agli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017, recante «Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese»;
 - dall'articolo 1, commi 7 e 8, lettera q), decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che, rispettivamente, la incrementano di euro 19.221.000 per l'anno 2026 e di euro 33.539.000 per l'anno 2028 (comma 7) e la riducono di euro 86.222.000 per l'anno 2027 e euro 23.489.000 per l'anno 2028 (comma 8).

³ L'autorizzazione di spesa è stata incrementata da 220 a 270 milioni di euro durante l'esame presso il Senato.

Il Fondo nazionale per il servizio civile è stato rideterminato da ultimo dall'articolo 9-*bis*, comma 3, decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che lo ha incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.⁴

- di 183 milioni di euro per l'anno 2024 le risorse destinate alla società ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (comma 4);

La legge di bilancio per il 2022 ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa. L'articolo 1, comma 292, legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028 e, infine l'articolo 2, comma 1, lettera c), decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5 l'ha ridotta di 10,5 milioni di euro.

- di 117 milioni di euro per l'anno 2024 il fondo per gli investimenti ANAS, di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da destinare:

- a) per 30 milioni di euro agli interventi di manutenzione straordinaria di sicurezza;
- b) per 74 milioni di euro al programma «ponti, viadotti e gallerie»;
- c) per 13 milioni di euro agli interventi di ripristino della viabilità delle strade danneggiate dal sisma (comma 5)

La legge di bilancio per il 2016 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate all'ANAS

⁴ Nell'ultimo decennio il Fondo per il servizio civile è stato incrementato:

- dal comma 6-*bis* dell'articolo 11, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014.)
- dal comma 1 dell'articolo 12, decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 (100 milioni per l'anno 2015)
- dall'articolo 10-*bis*, comma 4, decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (5 milioni a decorrere dal 2022)
- l'articolo 101, comma 11, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 di 82 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per l'anno 2019, 42,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 e successivamente ridotti di 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 dall'articolo 24-*ter*, comma 6, decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
- dall'articolo 1, comma 267, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (10 milioni per l'anno 2020)
- dall'articolo 15, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (21 milioni per l'anno 2020)
- dall'articolo 83, comma 1, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (20 milioni per l'anno 2020)

Spa, confluiscono in un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 20-*novies*, comma 3, decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 (Interventi urgenti per il contrasto delle alluvioni) ha stabilito che relativamente agli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., ovvero alla loro ricostruzione, la medesima Società provvede, in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo ANAS di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte di ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime.

- di 70 milioni di euro per l'anno 2025⁵ le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 destinate al finanziamento dei contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo (comma 5-*bis*);

L'autorizzazione di spesa incrementata finanzia i contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo ed è stata precedentemente rideterminata dal decreto-legge n. 19 del 2024 (Disposizioni urgenti per attuazione PNRR). In particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera *g*), l'ha incrementata di 200 milioni per il 2027 e di 100 milioni per il 2028 e il comma 8, lettera *a*), del medesimo articolo l'ha ridotta di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025.

- di 50 milioni di euro per l'anno 2024⁶ il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012. Dette risorse sono assegnate alle regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020 nell'ambito del decreto di riparto, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 (comma 5-*ter*).

Agli oneri derivanti dai commi 1 a 5-*ter* pari a 1.670 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 10 (comma 6).

⁵ Autorizzazione di spesa introdotta durante l'esame in Senato.

⁶ Autorizzazione di spesa introdotta durante l'esame in Senato.

Vengono conseguentemente modificate le disposizioni di cui all'articolo 10.

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario della norma, ascrive alle disposizioni i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento del finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, di cui all'art. 1, c. 86, della L. 266/2005 (comma 1)	250,0				250,0					250,0		
Finanziamento del contratto di programma RFI, di cui all'art. 1, c. 396, della L. 234/2021 parte servizi (comma 2)	750,0				750,0					750,0		
Incremento risorse destinate ad ANAS S.p.A. per la definizione del contratto di programma 2021-2025 di cui all'art. 1, c. 397, della L. 234/2021 (comma 4)	183,0				183,0					183,0		
Incremento fondo per gli investimenti ANAS, di cui all'art. 1, c. 868, della L. 208/2015 (comma 5)	117,0				117,0					117,0		
Maggiori spese correnti												
Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'art. 19, c. 1, della L. 230/1998 (comma 3)	220,0				220,0					220,0		

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario della norma, richiama il contenuto delle norme e riporta i riferimenti normativi relativi alle autorizzazioni di spesa che finanziano gli interventi cui è destinato il rifinanziamento del fondo unico Anas (7002 fondo per gli investimenti ANAS /MIT) per 117 milioni di euro per il 2024 (comma 5):

- quanto a 30 milioni contribuiti ad Anas per la manutenzione straordinaria di sicurezza di cui alla legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 1072;
- quanto a 74 milioni per il programma Anas “Ponti viadotti e gallerie”, di cui alla legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 95;
- quanto a 13 milioni per il ripristino della viabilità delle strade danneggiate dal sisma, di cui alla legge n. 160 del 2019, articolo 1, comma 14.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano alcune autorizzazioni di spesa in favore di Rete ferroviaria Italiana–RFI S.p.A., ANAS S.p.A., rifinanziano il Fondo nazionale per il servizio civile, nonché il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, per un totale di 1.670 milioni di euro di oneri per l’anno 2024.

In particolare per l’anno 2024 sono incrementate:

- di 300 milioni di euro le risorse destinate a Rete ferroviaria Italiana–RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell’ambito del contratto di programma parte servizi di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (comma 1);
- di 750 milioni di euro le risorse destinate a Rete ferroviaria Italiana–RFI S.p.A. di cui all’articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027 (comma 2);
- di 270 milioni di euro le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (comma 3);
- di 183 milioni di euro le risorse destinate ad ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all’articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n.234 (comma 4);
- di 117 milioni di euro le risorse del fondo per gli investimenti ANAS, di cui all’articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (comma 5);
- di 50 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 (comma 5-ter)

Infine, per l’anno 2025 vengono incrementate di 70 milioni le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 destinate al finanziamento dei contratti di filiera e distrettuali per i settori

agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo (comma 5-bis).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché i rifinanziamenti in esame rappresentano limiti massimi di spesa.

**Articolo 1, commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies
(Ulteriori rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa)**

La norma, introdotta dal Senato, incrementa:

- di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 il fondo "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 6-bis).

In proposito, si rammenta che il predetto articolo 1, comma 5-bis, ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del fondo "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo denominato "buono patente autotrasporto", pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Il buono, che può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente;

- di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del fondo relativo alla misura denominata «buono veicoli sicuri». Tale incremento è conseguente alle modifiche – apportate dalla norma medesima – all'articolo 1, commi 706 e 707, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), che estendono l'applicazione della predetta misura dai tre ai quattro anni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che ha adeguato la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (comma 6-ter). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-

2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 6-*quater*).

Al riguardo, si ricorda che il comma 705 della legge di bilancio per il 2021, ha disposto un adeguamento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui all'articolo 80 del codice della strada⁷, consistente in un incremento pari a 9,95 euro, da attuarsi mediante apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti⁸. A titolo di misura compensativa di tale incremento, il successivo comma 706, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ha riconosciuto il "buono veicoli sicuri" ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione. Il buono, di importo pari a 9,95 euro, è riconosciuto nel limite delle risorse del fondo istituito dal comma 707, di importo pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 settembre 2021, emanato in attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 706, ha definito le modalità applicative concernenti l'erogazione del contributo in argomento;

- di 1,5 milioni di euro (da 20 milioni di euro a 21,5 milioni di euro) per il 2024 la dotazione del "Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni" di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2023, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 6-*quinqües*).

Al riguardo, si segnala che l'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2023, prevede che le predette risorse, pari a 18 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 12 milioni di euro per il 2025, siano destinate al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali e affida ad un apposito provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modalità di erogazione.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

⁷ Di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

⁸ Di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto è emanato ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame incrementa alcune autorizzazioni di spesa per l'anno corrente. In particolare:

- il fondo per il “Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto” è rifinanziato per 2,5 milioni di euro per il 2024;
- il fondo per il “Buono veicoli sicuri” è finanziato per un ulteriore anno, ossia per l'anno 2024, con un importo di 1,5 milioni di euro;
- il Fondo “investimenti stradali nei piccoli comuni” è rifinanziato per 1,5 milioni di euro per il 2024.

Al riguardo, per quanto riguarda il fondo per il “Buono veicoli sicuri”, considerato che il finanziamento per l'anno 2024 viene disposto a fronte dell'estensione prevista dalla disposizione in esame del periodo di applicazione della misura compensativa concernente l'adeguamento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui all'articolo 80 del codice della strada, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare la congruità del finanziamento previsto, considerato che, per la medesima misura, negli anni precedenti (2021, 2022 e 2023) era stato disposto uno stanziamento di 4 milioni di euro annui, anziché di 1,5 milioni di euro.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che:

- l'articolo 1, comma 6-bis, provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- l'articolo 1, comma 6-quater provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente dello stanziamento del fondo speciale di parte, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- l'articolo 1, comma 6-quinquies, provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte (rectius conto) capitale relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità sia di parte corrente sia di conto capitale.

Articolo 1, commi 6-*sexies* e 6-*septies*
(Dotazione patrimoniale della società autostradale “Autostrade dello Stato”)

Le norme, introdotte dal Senato, inseriscono il comma 6-*bis* all’articolo 1 del decreto-legge n. 155 del 2024 in esame. Tale comma novella l’articolo 2, comma 2-*decies*, del decreto-legge n. 121 del 2021, assegnando alla società, di cui al precedente comma 2-*sexies* (“Autostrade dello Stato s.p.a.”), la somma di 343 milioni di euro, al fine di rafforzarne la dotazione patrimoniale e per le acquisizioni delle partecipazioni azionarie di seguito descritte.

L’articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge n. 121 del 2021, ha autorizzato la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l’esercizio dell’attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti *in house*. Il successivo comma 2-*decies*, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, ha previsto che le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni alla società ANAS S.p.a. fossero trasferite alla suddetta società.

Il rafforzamento patrimoniale è realizzato mediante versamento in conto capitale, per l’acquisizione - anche in deroga a clausole di prelazione o di non trasferibilità previste negli statuti, nelle convenzioni o nelle norme istitutive - da parte della suddetta società di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarità delle partecipazioni azionarie detenute da Anas S.p.A. nelle società Concessioni Autostradali Venete-CAV S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus S.p.A.-SITAF. Il corrispettivo per la suddetta acquisizione è determinato in misura corrispondente al valore netto contabile d’iscrizione di tali diritti e obblighi, come risultante dalla situazione patrimoniale approvata dal Consiglio di Amministrazione di ANAS riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dall’operazione e, in ogni caso, nel limite delle risorse sopra definito. Per l’attuazione delle disposizioni non si applicano gli articoli 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti), 2343-*ter* (Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima), 2343-*quater* (Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione), 2441 (Diritto di opzione) del Codice civile, l’articolo 8 (Acquisto di partecipazioni in società già costituite) del decreto legislativo n. 175 del 2016, né l’articolo 49 (Disposizioni urgenti in materia di riordino di società) del decreto-legge n. 50 del 2017. Tutti gli atti connessi alle suddette operazioni sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

Si ricorda che l’articolo 80 dell’AC 2112-*bis* (Legge di bilancio 2025), attualmente all’esame della Camera dei deputati, autorizza ANAS ad assegnare al socio unico Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., attraverso scissione, parte del proprio patrimonio costituito dalle partecipazioni azionarie dalla stessa detenute nelle società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., Autostrada Asti

Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus S.p.A. – SITAF. A sua volta, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. è autorizzata ad assegnare alla società di cui al comma 2-*sexies* Autostrade dello Stato S.p.A., attraverso successiva scissione, il patrimonio ricevuto da ANAS S.p.A.

Viene, infine, introdotto il comma 6-*septies* all'articolo 1 del decreto-legge in esame, prevedendo che alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 6-*sexies*, pari a 343 milioni di euro per l'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Circa tale autorizzazione di spesa, si rinvia sia alla ricostruzione normativa svolta nella scheda riferita all'articolo 7-*quater* del provvedimento in esame sia, di seguito, alle osservazioni riferite ai profili di copertura finanziaria

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, in sede consultiva, (seduta del 28 novembre 2024) la rappresentante del **Governo** ha rappresentato l'esigenza di apportare modifiche all'articolo 1, comma 6-*sexies*, illustrandole alla Commissione⁹.

La **Commissione Bilancio del Senato** ha dunque posto la **condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione**, di sostituire le parole: “Anche al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2-*sexies*” con le seguenti: “Al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2-*sexies* e per le finalità di cui al terzo periodo [*ossia esplicitando testualmente che il contributo è finalizzato all'acquisto delle partecipazioni azionarie*]”. La condizione è stata recepita nel testo ora all'esame. Il suo effetto è quello di vincolare esplicitamente e in via esclusiva le somme conferite all'acquisto di partecipazioni azionarie: con ciò risulta esclusa la possibilità che le somme medesime abbiano destinazioni diverse e che dunque impattino anche sull'indebitamento netto.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame assegnano alla società “Autostrade dello Stato s.p.a.”¹⁰, la somma di 343 milioni di euro, al fine di rafforzarne la dotazione patrimoniale.

L'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge n. 121 del 2021, ha autorizzato la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle

⁹ Le modifiche illustrate non sono desumibili dal resoconto.

¹⁰ Di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge n. 121 del 2021.

infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti *in house*. La società non è attualmente inclusa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni (è esterna al cosiddetto "elenco Istat").

Il rafforzamento è realizzato mediante versamento in conto capitale, per l'acquisizione da parte della suddetta società, di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarità delle partecipazioni azionarie detenute da ANAS S.p.A. nelle società Concessioni Autostradali Venete-CAV S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus S.p.A.-SITAF. Il corrispettivo per la suddetta acquisizione è determinato in misura corrispondente al valore netto contabile d'iscrizione di tali diritti e obblighi, in ogni caso nel limite delle risorse assegnate. Tutti gli atti connessi alle suddette operazioni sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

Si ricorda che l'articolo 80 dell'AC 2112-bis (Legge di bilancio 2025), attualmente all'esame della Camera dei deputati, autorizza ANAS ad assegnare al socio unico Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., attraverso scissione, parte del proprio patrimonio costituito dalle partecipazioni azionarie dalla stessa detenute nelle società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus S.p.A. – SITAF. A sua volta, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. è autorizzata ad assegnare alla società Autostrade dello Stato S.p.A., attraverso successiva scissione, il patrimonio ricevuto da ANAS S.p.A.

In proposito, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito al coordinamento tra la procedura di trasferimento disciplinata dalla presente disposizione e quella prevista dal disegno di legge di bilancio 2025, in corso di esame presso la Camera dei deputati.

Per quanto riguarda l'esenzione da tributi riguardo agli atti connessi alle operazioni in oggetto, non si formulano osservazioni dal momento che detta esenzione si configura come rinuncia a maggior gettito, ossia a un maggior gettito non scontato nei tendenziali, in quanto l'esenzione si riferisce a operazioni poste in essere in attuazione della presente disposizione.

Con riferimento allo stanziamento di 343 milioni di euro per il 2024, pur considerando che lo stesso costituisce un limite di spesa, appare utile acquisire dati ed elementi circa l'idoneità della somma a coprire gli oneri di acquisto azionario posti in capo alla società Autostrade dello Stato S.p.A.

Da ultimo, si rileva che le operazioni di acquisizione di azioni sono configurabili come "operazioni finanziarie" ai sensi del SEC 2010 e in quanto tali non sono registrate sull'indebitamento netto: in proposito non si formulano osservazioni circa la copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 (finanziamento del patrimonio destinato CDP

o “patrimonio rilancio”), la quale ha effetto sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno ma non sull’indebitamento netto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6-septies dell’articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6-sexies, pari a 343 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020.

In proposito, si ricorda che tale ultima disposizione ha stanziato risorse in conto capitale, per un importo massimo pari a 44 miliardi di euro per l’anno 2020, in vista dell’assegnazione a Cassa depositi e prestiti Spa di titoli di Stato appositamente emessi ovvero, fermo restando il predetto limite massimo di spesa, di apporti di liquidità da parte del Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della costituzione, ad opera della predetta società, di un Patrimonio destinato, finalizzato al sostegno e al rilancio del sistema economico produttivo italiano.

Al riguardo, si segnala che le risorse finanziarie previste dalla medesima autorizzazione di spesa risultano iscritte sul capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e, come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta accantonato un importo equivalente a quello della voce di copertura in commento, comprensivo anche dell’ulteriore riduzione disposta dall’articolo 7-quater, comma 2.

Tanto premesso, fermo restando quanto rilevato in ordine ai profili di quantificazione, anche in relazione al medesimo articolo 7-quater comma 2 (vedi infra), con riferimento alla possibilità di ascrivere alla riduzione della predetta autorizzazione di spesa effetti finanziari anche in termini di fabbisogno, andrebbe comunque acquisita una rassicurazione dal Governo circa il fatto che l’utilizzo delle predette risorse con finalità di copertura non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Articolo 1, comma 6-octies

(Piano di riparto delle risorse destinate alle imprese danneggiate dal fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu)

Le norme, introdotte dal Senato, modificano l’articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2024 inserendo i commi da 7-bis a 7-quater.

Si ricorda che l'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2024 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario per affrontare l'emergenza sulla diffusione del cosiddetto granchio blu. Il medesimo articolo ha previsto, altresì, che il Commissario straordinario ha il compito di predisporre un piano di intervento volto a contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu stanziando a tal fine 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026.

Le disposizioni in esame autorizzano, per l'anno 2024, la spesa di 3,7 milioni di euro volta ad indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, stabilite nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto e colpite dell'emergenza granchio blu¹¹. Le citate risorse sono ripartite dal Commissario straordinario, sentite le regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 (piano nazionale della pesca marittima). Le risorse, assegnate al Commissario straordinario, sono trasferite dallo stesso, con ordinanza, alle regioni che provvedono ad erogarle alle imprese.

Le norme, introdotte dal Senato, non sono provviste né di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono che il Commissario straordinario preposto all'emergenza determinata dalla diffusione del granchio blu approvi il piano di riparto delle risorse volte a indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura autorizzando, a tal fine, una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024. Al riguardo, non si formulano osservazioni posto che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.*

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 6-octies, capoverso comma 7-quater, dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-octies, capoverso comma 7-bis, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, relativa all'attuazione del terzo Piano triennale della pesca marittima.*

¹¹ La norma si riferisce alle imprese che a seguito di danni derivanti del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu sono state ammesse al rimborso a seguito di domanda di cui al decreto legislativo 102 del 2004.

In proposito, si osserva che tale ultima disposizione autorizza una spesa di 89 miliardi di lire per l'anno 1991 e di 99 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Al riguardo, appare in primo luogo opportuno acquisire un chiarimento in ordine alle risorse oggetto di utilizzo da parte della disposizione in esame, osservandosi che nella relazione di accompagnamento alla proposta emendativa che ha introdotto la presente disposizione si richiamavano le risorse iscritte sul capitolo 1476 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai fini dell'attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, che ha istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA), prevedendo che la dotazione del predetto Fondo sia stabilita dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito della ripartizione delle relative risorse.

Appare, pertanto, opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in ordine alla correttezza di tali indicazioni, fermo restando che, ove tale ricostruzione fosse confermata, sembrerebbe più corretto, sotto il profilo formale, prevedere la riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004.

Tanto premesso, si segnala che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta una disponibilità di competenza, per l'anno in corso, pari a 4.000.000 euro. In proposito, andrebbe acquisita una conferma dal Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che la riduzione del Fondo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo stesso.

Articolo 1-bis, comma 1

(Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze)

Le norme, che riproducono l'articolo 3 del decreto-legge n. 167 del 2024 confluito nel decreto in esame, stabiliscono che le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri riferibili all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, inerente allo stanziamento di 274 milioni di euro previsto per il 2024 finalizzato ad assicurare il soccorso e l'assistenza nel territorio nazionale alla popolazione ucraina, possono essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui agli articoli 23 (Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile), 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale) e 29 (Partecipazione del Servizio nazionale alle

operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile) del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Si rammenta che la norma di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 167 del 2024 è confluita nel decreto in esame per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.0.1000 Governo. Il decreto-legge n. 167 del 2024 viene conseguentemente abrogato e viene prevista la clausola di salvezza degli effetti prodottisi *medio tempore*. La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo citati nella scheda in esame si riferiscono al predetto decreto legge (S.1297).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le norme in esame dispongono una rifinalizzazione di risorse allo stato specificamente dedicate alla gestione emergenziale connessa alla crisi ucraina che, alla luce dei fabbisogni aggiornati dal Dipartimento della protezione civile, risultano disponibili e possono quindi essere utilizzate senza determinare criticità nella gestione dell'emergenza in questione. La RT precisa inoltre che in considerazione del fatto che le somme in esame sono scontate nei tendenziali di finanza pubblica, la norma non determina un peggioramento dei saldi.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma prevede la facoltà di utilizzare, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, le risorse affluite nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 145 del 2023, relative al soccorso e all'assistenza nel territorio nazionale alla popolazione ucraina, per le finalità generali di cui agli articoli 23 (stato di mobilitazione), 24 (delibere di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale) e 29 (dichiarazioni di stato di emergenza per interventi all'estero) del decreto legislativo n. 1 del 2018. La RT afferma che la norma determina una diversa finalizzazione di risorse specificamente dedicate alla gestione emergenziale connessa alla crisi ucraina che, alla luce dei fabbisogni aggiornati dal Dipartimento della protezione civile, risultano disponibili e possono quindi essere utilizzate senza determinare criticità nella gestione dell'emergenza in questione. La RT precisa inoltre che essendo tali somme già scontate nei tendenziali di finanza pubblica la norma non determina un peggioramento dei saldi.*

Al riguardo, pertanto, non si formulano osservazioni.

Articolo 1-bis, comma 2 **(Assicurazioni contro gli eventi catastrofali)**

Le norme intervengono in materia di assicurazione obbligatoria contro gli eventi catastrofali, delimitando i relativi obblighi.

Si rammenta che con la legge di bilancio per il 2024 (commi da 101 a 111 dell'articolo 1), in capo alle imprese (eccetto quelle agricole¹²), residenti o con stabile organizzazione in Italia, è stato posto l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali¹³ direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Alle disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme ora introdotte precisano che l'obbligo assicurativo sopra descritto concerne i beni a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame delimita parzialmente gli obblighi assicurativi, introdotti dalla legge di bilancio per il 2024 a carico delle imprese residenti o con stabile organizzazione in Italia (ad eccezione di quelle agricole), a copertura dei danni da calamità naturali o eventi catastrofali.*

In particolare, ai sensi delle norme ora introdotte, gli obblighi assicurativi devono concernere i beni impiegati nell'esercizio dell'attività di impresa a esenzione di quelli già assistiti da altra analoga copertura assicurativa.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni ora introdotte e la circostanza che alle norme che hanno a suo tempo introdotto gli obblighi assicurativi non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹² L'esclusione è disposta, in particolare, dal comma 111, che stabilisce, tra l'altro, che per le imprese agricole resta fermo lo specifico regime previsto dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge n. 234 del 2021.

¹³ Di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

Articolo 2 **(APE sociale)**

Normativa vigente L'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016 prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2023, un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (cosiddetta APE sociale).

L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e abbiano concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- soggetti che assistono da almeno sei mesi coniuge o parente o affine con handicap grave, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Per le donne è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni.

Da ultimo, l'articolo 1, commi 136 e 137, della legge n. 213 del 2023 ha previsto l'applicazione delle suddette disposizioni fino al 31 dicembre 2024, incrementando contestualmente il requisito anagrafico minimo da 63 a 63 anni e 5 mesi. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, è stata conseguentemente incrementata di 85 milioni di euro per l'anno 2024, di 168 milioni di euro per l'anno 2025, di 127 milioni di euro per l'anno 2026, di 67 milioni di euro per l'anno 2027 e di 24 milioni di euro per l'anno 2028.

Le norme prevedono l'incremento dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, in ragione di 20

milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 10.

Si ricorda che l'articolo 24, commi 3 e 4, dell'AC 2112-*bis* (Legge di bilancio 2025), attualmente all'esame della Camera dei deputati, estende al 2025 l'applicazione dell'APE sociale, incrementando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di 114 milioni di euro per l'anno 2025, 240 milioni di euro per l'anno 2026, 208 milioni di euro per l'anno 2027, 151 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per l'anno 2029 e 35 milioni di euro per l'anno 2030.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Rifinanziamento APE sociale		20,0	30,0	50,0		20,0	30,0	50,0		20,0	30,0	50,0

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione in esame si rende necessaria, sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede di specifiche Conferenze dei servizi, per poter effettuare con esito positivo la Conferenza dei servizi relativa al terzo scrutinio per la prestazione cosiddetta Ape sociale.

Sulla base di valutazioni derivanti dai predetti elementi si rende, infatti, necessario un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla predetta prestazione per 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di poter riconoscere l'accesso alla prestazione per le domande relative al terzo scrutinio dell'anno 2024. Dispone, inoltre, che ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 10.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l'incremento dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, relativa alla cosiddetta APE sociale, in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028.

Al riguardo, la RT afferma che il rifinanziamento si è reso necessario al fine di poter riconoscere l'accesso alla prestazione per le domande relative al terzo scrutinio dell'anno 2024. In proposito, pur prendendo atto di quanto

precisato dalla RT e del fatto che l'onere risulta limitato allo stanziamento previsto, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità degli incrementi previsti in base all'effettivo numero di domande presentate.

Articolo 2-bis
***(Completo utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale
contro il COVID-19)***

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in Senato, consentono l'utilizzo (entro il 31 dicembre 2025) delle risorse erogate negli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza Covid-19 ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa.

La norma fa riferimento in particolare alle risorse erogate ai sensi dei seguenti atti normativi:

- del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto Cura Italia");
- del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ("Decreto Rilancio");
- del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ("Decreto Agosto");
- della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2020);
- del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 ("Decreto sostegni");
- del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ("Decreto sostegni-bis").

Le regioni e province autonome, pertanto, anche negli anni 2024 e 2025, possono avvalersi delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Le disposizioni richiamate consentono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di ricorrere a prestazioni aggiuntive del personale in regime di attività professionale intramuraria e di integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da strutture private accreditate, di cui agli accordi contrattuali, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

Le norme, introdotte con emendamento nel corso dell'esame in Senato, non sono corredate né di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono l'utilizzo, entro il 31 dicembre 2025, delle risorse erogate negli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. A tal fine, regioni e province autonome possono ricorrere a prestazioni aggiuntive del personale in regime di attività professionale intramuraria e integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da strutture private accreditate.*

In proposito, considerato che la norma opera nei limiti delle risorse ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, limitandosi a modificare la finalizzazione di tali risorse, e che i relativi interventi dovranno essere comunque realizzati nel rispetto dell'equilibrio economico del Servizio sanitario delle regioni interessate, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, commi da 1 a 4 e comma 5 ***(Misure in favore di grandi eventi)***

Le norme incrementano di 25 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 564, della legge n. 178 del 2020, relativa alle attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 (comma 1).

Viene incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 190, della legge n. 190 del 2014, relativa al finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, (comma 2).

Per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 a favore di Roma Capitale (comma 3).

Per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 (comma 4).

Agli oneri recati dai commi da 1 a 4 del presente articolo 3, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere del successivo articolo 10 (comma 5).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Incremento risorse in favore del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026 (comma 1)	25,0				25,0				25,0			
Contributo straordinario al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) (comma 2)	4,0				4,0				4,0			
Risorse a favore di Roma Capitale per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica (comma 3)	4,0				4,0				4,0			
Organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina (comma 4)	0,5				0,5				0,5			

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme relativamente ai commi da 1 a 3 e al comma 5.

Per quanto riguarda il comma 4, la RT ricorda che con tale disposizione è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, da destinare all'organizzazione della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina che si terrà in Italia. La quantificazione finanziaria relativa all'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista si basa su una stima prudenziale che prende a riferimento l'ultima Conferenza svoltasi a Berlino l'11-12 giugno 2024, alla quale hanno partecipato 80 delegazioni, la maggior parte della quali a livello di Capi di Stato o di Governo e di Ministeri degli Esteri, le principali istituzioni internazionali, 700 società private, rappresentanti della società civile, dell'accademia e delle autonomie locali, per un totale di circa 3.500 persone.

Per l'anno 2024, è previsto l'evento preparatorio di alto livello e l'avvio delle attività con i *think tank*, con i seguenti oneri:

(euro)

Ospitalità delegazione ucraina (2 notti x 50 persone x 250 euro)	25.000
Viaggi delegazione ucraina (1 viaggio AR x 50 persone x 1.000 euro)	50.000
Noleggio autoveicoli	25.000
Organizzazione dell'evento	150.000
Servizi di consulenza <i>think tank</i>	100.000
Imprevisti	150.000
Totale	500.000

In ragione dell'elevata incertezza del quadro militare e politico che caratterizza, in questa fase, la crisi ucraina, è necessario riservare una quota per imprevisti, derivante dall'esigenza di organizzare riunioni con breve preavviso o altre attività nell'ambito del coordinamento tra i Paesi che sostengono l'Ucraina. La quota per imprevisti è più elevata per il 2024, in quanto l'Italia quest'anno detiene la presidenza del G7.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono il rifinanziamento per il 2024 di autorizzazioni di spesa relative allo svolgimento di grandi eventi.

Tali eventi riguardano:

- Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 (25 milioni di euro);
- XVII edizione dei Giochi paralimpici 2024 (4 milioni di euro);
- Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (4 milioni di euro);
- Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina (0,5 milioni di euro).

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT riguardo al dettaglio delle spese previste in merito allo svolgimento della Conferenza per l'Ucraina, non si formulano osservazioni dal momento che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti.

Articolo 3, comma 4-bis
***(Fondazione Comitato organizzatore dei Giochi mondiali invernali
Special Olympics Torino 2025)***

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, autorizzano la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 in favore della Fondazione Comitato organizzatore dei Giochi mondiali invernali *Special Olympics Torino 2025*. Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 in favore della Fondazione Comitato organizzatore dei Giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 2025.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3, comma 4-bis, fa fronte agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.

Al riguardo, si ricorda che tale Fondo, iscritto sul capitolo 1431 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato istituito dall'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025 ed è finalizzato ad assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.

L'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024, ha quindi disposto un incremento del fondo di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dal 2027, aggiungendo tra le finalità del fondo medesimo il finanziamento e potenziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado.

Il disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha previsto lo stanziamento sul pertinente capitolo di un ammontare di risorse pari a 433.679.335 euro per l'anno 2025, 378.644.995 euro per l'anno 2026 e 328.644.995 euro per l'anno 2027.

Ciò premesso, al riguardo, sarebbe opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione in ordine alla sussistenza delle risorse impiegate a copertura, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2025, nonché in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Normativa vigente. *L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2017, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016.*

La norma prevede che, per il 2024, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia¹⁴ (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, siano incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, di 100 milioni di euro e sono ripartite come indicato nella tabella di cui all'allegato 1 (riportato a seguire). Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10 (comma 1).

Allegato 1

(euro)

Amministrazione	2024
Polizia di Stato	46.735.395
Carabinieri	29.209.622
Guardia di finanza	12.027.492
Polizia penitenziaria	7.903.780
Corpo nazionale dei vigili del fuoco	4.123.711
Totale	100.000.000

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹⁴ Di cui all'articolo 16, della legge n. 121 del 1981.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Incremento risorse per remunerazione prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle FF. di Polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1)	100,0				100,0				100,0			
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Incremento risorse per remunerazione prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle FF. di Polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco – effetti riflessi (comma 1)					48,5				48,5			

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento AS 1274), ribadisce il contenuto della norma, precisando che il disposto incremento di risorse è destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, svolte anche con riferimento alle annualità precedenti il 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame incrementa di 100 milioni di euro per il 2024, in deroga a vigenti disposizioni limitative dei trattamenti accessori¹⁵, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. La relazione tecnica precisa che il disposto incremento di risorse si riferisce a prestazioni svolte anche con riferimento ad annualità precedenti il 2024. Tanto premesso, pur considerato che l'onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa, andrebbero forniti ulteriori elementi volti a consentire la verifica della congruità del suddetto incremento rispetto alle finalità della norma, evidenziando, in particolare, l'effettivo livello dei

¹⁵ Di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017,

fabbisogni di spesa aggiuntivi maturati in ragione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte in passato e ancora non remunerate.

Articolo 4-bis
(Disposizioni in materia di lavoro straordinario del personale delle
Forze armate)

Normativa vigente. L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2017, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

L'articolo 10, comma 3, della legge n. 231 del 1990, per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie in favore del personale militare, tra l'altro, demanda a decreti interministeriali la definizione dei relativi limiti orari individuali, che dovranno tener conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.

La norma, introdotta al Senato, autorizza la spesa di euro 20.000.000 per il 2024 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 231 del 1990 (comma 1).

Ai relativi oneri per il 2024, si provvede, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario (comma 2).

L'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 della medesima disposizione che destina le entrate derivanti da specifiche sanzioni amministrative individuate dalla norma¹⁶ a iniziative a vantaggio dei viaggiatori.

¹⁶ Di cui all'articolo 51-*septies*, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1, al decreto legislativo n. 79 del 2011.

L'emendamento, approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma autorizza la spesa di euro 20.000.000 per il 2024, in deroga, tra l'altro, a vigenti disposizioni limitative dei trattamenti accessori¹⁷, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare (comma 1). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000¹⁸ che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi (comma 2). Al riguardo, pur considerando che l'onere recato dalla disposizione risulta configurato come limite massimo di spesa, appare necessario, al fine di valutare la congruità dello stanziamento previsto, che il Governo chiarisca se, anche in tal caso, come risulta dalla relazione tecnica riferita all'articolo 4 per le Forze di polizia, si debba provvedere - e in quale misura - anche a prestazioni svolte negli anni passati e non ancora remunerate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 4-bis provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

A tale riguardo, si rammenta che le risorse di cui si prevede l'utilizzo sono quelle derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Si ricorda, a tal riguardo, che, ai sensi del richiamato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalla predetta Autorità sono destinate a iniziative a vantaggio dei consumatori¹⁹.

¹⁷ All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

¹⁸ Entrate derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'AGCM destinate nell'assetto vigente ad iniziative in favore di consumatori e viaggiatori.

¹⁹ Quota parte di tali entrate affluisce, infatti, al capitolo 3592, piano gestionale n. 14, dello stato di previsione dell'entrata, denominato "Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori". Il comma 2, primo periodo, dello stesso articolo 148 della legge n. 388 del 2000 specifica, altresì, che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per essere destinate alle medesime iniziative, individuate di volta in volta con apposito decreto ministeriale. Tale Fondo risulta iscritto sul capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con una dotazione, a legislazione vigente, di 23.884.285 euro per l'anno 2024 e di 23.625.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

In particolare, le entrate di cui si tratta sono quelle cosiddette “stabilizzate”, per le quali, ai sensi dell’articolo 23, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, è consentita l’iscrizione in bilancio di una corrispondente previsione di spesa, commisurata all’andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione.

Tanto premesso, appare opportuno che il Governo fornisca un’indicazione circa l’ammontare delle risorse versate all’entrata del bilancio dello Stato e non riassegnate, alla predetta data del 31 ottobre 2024, ai pertinenti programma di spesa, nonché una rassicurazione in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati per l’anno 2024 a valere sulle medesime risorse²⁰, anche in considerazione del fatto che la stessa modalità di copertura finanziaria è utilizzata, per un ammontare complessivo di 69.691.000 euro per il medesimo anno 2024, dai commi 01 e 1, lettera i-quinquies), dell’articolo 10 del provvedimento in esame.

Articolo 5

(Incremento del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza scolastica)

La norma, per il 2024 e con riguardo all’anno scolastico 2024/2025, incrementa di euro 3.000.000, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell’Area V della dirigenza, per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Tale incremento è specificamente destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici (comma 1). Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 10 (comma 2).

²⁰ Si ricorda in proposito che, da ultimo, in occasione dell’esame presso il Senato della Repubblica del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie (S. 1161), il Governo, nella seduta del 2 luglio 2024 presso la 5^a Commissione (Bilancio) di quel ramo del Parlamento, ha chiarito, con specifico riferimento a una analoga modalità di copertura finanziaria recata dall’articolo 7, comma 6, lettera b), per un importo pari a 23 milioni di euro per l’anno 2024, che - sulla base di un’interrogazione effettuata al Sistema Informativo Entrate (SIE) della Ragioneria generale dello Stato - alla data del 7 giugno 2024 risultavano affluite sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato per complessivi euro 97.600.873,31. Nel successivo iter del provvedimento presso la Camera dei deputati (C. 1975), nella seduta della Commissione Bilancio del 23 luglio 2024 il Governo ha, altresì, assicurato che l’utilizzo delle predette risorse era comunque compatibile con la realizzazione di interventi già programmati, per il medesimo anno 2024, a valere sulle citate risorse.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Incremento Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato del personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009 (comma 1)	3,0				3,0					3,0		
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Incremento Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato del personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009 - effetti riflessi (comma 1)					1,5					1,5		

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento AS 1274), si limita a ribadire il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma incrementa per il 2024 e con riguardo all'anno scolastico 2024/2025, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza scolastica. Ciò posto, non si formulano osservazioni considerato che l'onere risulta limitato allo stanziamento previsto.*

Articolo 6, commi da 1 a 7 e 8 **(Misure in materia di PNRR)**

La norma introduce un complesso di disposizioni volte a rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche

amministrazioni, dando attuazione alla *milestone* M1C1-72-*bis* del PNRR²¹. In particolare, è previsto che le amministrazioni pubbliche²² adottino entro il 28 febbraio di ogni anno un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento, redatto sulla base di modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (comma 1), la cui predisposizione sia verificata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa (comma 2).

In proposito si rammenta che la Riforma 1.11, connessa alla citata *milestone*, come modificata nel PNRR approvato dal Consiglio dell'UE l'8 dicembre 2023, prevede l'adozione, a partire dal 2024, di un pacchetto strutturale di azioni finalizzate a garantire che, entro il primo trimestre 2025, le amministrazioni pubbliche a livello centrale, regionale e locale riducano i tempi di pagamento entro i 30 giorni e le autorità sanitarie regionali perseguano la medesima finalità con un limite massimo per il pagamento di 60 giorni. Per quanto concerne l'attuazione delle suddette misure, l'articolo 40 del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, contiene diverse disposizioni volte a ridurre i tempi di pagamento da parte delle PA, quali la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione, dello *stock* di debiti commerciali residui scaduti alla fine di ciascun trimestre dell'anno (comma 3), la definizione di apposite procedure che prevedono, fra l'altro, la predisposizione di Piani per ridurre i ritardi nei pagamenti effettuati dai Ministeri, dai comuni con più di 60.000 abitanti, dalle province e dalle città metropolitane qualora tali ritardi eccedano un determinato periodo, nonché la creazione di strutture amministrative *ad hoc* per il monitoraggio dell'attuazione dei Piani (commi 4-9). La relazione tecnica riferita a tale norma, affermandone il carattere ordinamentale, non ascriveva alla stessa nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma reca, altresì, disposizioni in materia di gestione finanziaria del PNRR. In particolare, dispone che:

²¹ Nel dettaglio la *milestone* M1C1-72-*bis*, con traguardo fissato al 31 marzo 2024, ha previsto l'entrata in vigore di provvedimenti legislativi nonché l'adozione di azioni specifiche al fine di:

- chiarire l'ambito di applicazione delle transazioni commerciali e non commerciali in linea con la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva sui ritardi di pagamento relativo alle transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni;
- garantire che le autorità locali e regionali ricevano dal livello centrale i fondi per saldare in tempo utile le loro fatture;
- imporre alle pubbliche autorità di adottare piani annuali dei flussi di cassa atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento;
- previsione/potenziamento delle capacità di audit interno e di controllo dei Ministeri e delle regioni per monitorare la situazione delle fatture non pagate nei tempi previsti.

²² Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

- il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, nei termini previsti dall'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024 recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, provveda ad anticipare alle Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR le somme richieste a carico delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU* – Italia di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1049, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata da tali Amministrazioni, attraverso il sistema informatico ReGis (comma 3).

Al riguardo si ricorda che, in tema di anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti PNRR, il citato articolo 18-*quinquies* ha disposto che Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria, provvedano al trasferimento ai soggetti attuatori delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento limitatamente alla parte a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento, demandando ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina delle modalità e dei criteri cui le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori devono attenersi. La relazione tecnica riferita a tale norma afferma che la stessa non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si rammenta, inoltre, che per l'attuazione del programma *Next Generation EU*, l'articolo 1, comma 1037, della legge di bilancio per il 2021, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia, con una dotazione iniziale di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023. Il comma 1042 affida a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle procedure amministrativo-contabili per la gestione delle predette risorse, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo. In proposito, si segnala che l'articolo 1 del decreto ministeriale dell'11 ottobre 2021, attuando la previsione di cui al comma 1042, dispone che le risorse affluite in ciascun anno nei conti correnti della Tesoreria centrale dello Stato denominati "Attuazione del *Next Generation EU*-Italia - Contributi a fondo perduto" (n. 25091) e "Attuazione del *Next Generation EU*-Italia - Contributi a titolo di prestito" (n. 25092) sono assegnate dal Servizio centrale del PNRR agli interventi che compongono l'iniziativa *Next Generation EU* ed in particolare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sulla base del rispettivo cronoprogramma di spesa;

- nel caso di carenza di liquidità di cassa sui capitoli di bilancio – iscritti nei singoli stati di previsione dei singoli Ministeri titolari di misure PNRR –

il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad erogare le anticipazioni richieste attingendo al conto corrente di tesoreria denominato "Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next Generation Eu-Italia - Contributi a fondo perduto*" nei limiti delle disponibilità esistenti, al fine di consentire alle stesse amministrazioni di erogare le somme ai soggetti attuatori (comma 4);

- il successivo reintegro di tali anticipazioni destinate a progetti in essere debba avvenire entro l'anno successivo a quello di anticipazione e con risorse a valere sul bilancio dello Stato (comma 5);
- al fine di una adeguata programmazione delle spese, le amministrazioni titolari di misure PNRR possano richiedere le anticipazioni a valere sui citati conti anche prima di aver ricevuto le singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori (comma 6);
- possa essere adottata un'eventuale disciplina attuativa²³ della gestione delle anticipazioni da fornire ai soggetti attuatori di misure PNRR (comma 7);

Infine, la norma reca una clausola di invarianza finanziaria, in cui si precisa che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti stabiliti dall'articolo 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 8).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.

La **relazione tecnica**, nel ribadire i contenuti delle disposizioni, aggiunge alcuni riferimenti al quadro normativo in cui si inseriscono le misure da esse introdotte. La riforma 1.11, infatti, con l'introduzione dell'obiettivo intermedio M1C1-72-*bis*, a seguito della revisione del PNRR, prevede l'entrata in vigore di una legislazione che imponga alle pubbliche autorità di adottare piani annuali dei flussi di cassa atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento. Inoltre, con riferimento alle disposizioni in materia di gestione finanziaria del PNRR di cui ai commi da 3 a 7, la RT rammenta che l'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori così da rispondere alle criticità rappresentate da questi ultimi (inerenti principalmente alla carenza della liquidità necessaria per l'attuazione e la conclusione degli interventi), ha introdotto significative novità nell'ottica di semplificare e snellire il circuito finanziario, prevedendo che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR trasferiscano le occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90

²³ Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede un complesso di disposizioni volte a rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, dando attuazione alla milestone MIC1-72-bis, introdotta con la revisione del PNRR. In particolare, è previsto che le amministrazioni pubbliche adottino entro il 28 febbraio un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento (comma 1), la cui predisposizione è verificata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa (comma 2). Sono, altresì, previste talune misure in materia di gestione finanziaria del PNRR, quali l'anticipazione di cassa del Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR per le somme richieste (comma 3), la possibilità di attingere – nel caso di carenza di liquidità di cassa sugli appositi capitoli di bilancio – al conto corrente di tesoreria (comma 4), la disciplina del successivo reintegro di tali anticipazioni, entro l'esercizio successivo (comma 5), la possibilità, per le amministrazioni titolari di misure PNRR, di richiedere le anticipazioni a valere sui citati conti anche prima di aver ricevuto le singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori (comma 6), nonché l'adozione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un'eventuale disciplina attuativa della gestione delle anticipazioni da fornire ai soggetti attuatori di misure PNRR (comma 7). La norma reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria con riguardo agli adempimenti previsti dall'articolo 6 in capo alle amministrazioni interessate (comma 8).*

Al riguardo, relativamente ai commi 1 e 2, non si formulano osservazioni, stante il loro carattere ordinamentale.

Con riferimento ai commi da 3 a 7, che attribuiscono al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di provvedere ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle amministrazioni titolari di misure PNRR a valere sul conto corrente di tesoreria "Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next generation EU – Italia – Contributi a fondo perduto", nei limiti delle disponibilità esistenti, si evidenzia che le norme sono volte a disciplinare, in senso acceleratorio, l'erogazione di risorse disponibili ed operanti entro i limiti degli stanziamenti.

In particolare, il meccanismo delle anticipazioni è di regola considerato neutrale sui saldi di finanza pubblica, come confermato già da tempo.

Nel corso dell'esame dell'atto S 3240 della XVI legislatura, con Nota tecnica del 18 aprile 2012 depositata nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato nella seduta del 19 aprile 2012, in ordine all'eventuale utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e ai conseguenti effetti sull'andamento

del fabbisogno, la RGS ha rappresentato che l'utilizzo del meccanismo dell'anticipazione di tesoreria normalmente avviene quando sul conto disponibilità sussistono giacenze ampiamente sufficienti a coprire il periodo tra il prelievo e la ricopertura con l'emissione di debito. Con questa prassi, precisa la RGS, non si ha nessun costo aggiuntivo in quanto non vengono effettuate emissioni a breve per coprire la sfasatura di cassa. Al riguardo, la nota ribadisce che l'anticipazione di tesoreria rappresenta una modalità tecnica di pagamento prevista per far fronte alle eventuali esigenze di rapidità dell'operazione di conferimento, che poi viene ripianata con il titolo di pagamento a carico del bilancio.

In proposito, dunque, non si formulano osservazioni considerate che le norme disciplinano le modalità di utilizzo di risorse disponibili, già destinate a spesa, operanti nel limite delle dotazioni (e dunque non appare configurabile neppure un'accelerazione delle dinamiche di spesa rispetto a quelle già previste a legislazione vigente) nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma, che il meccanismo delle anticipazioni possa essere modulato in fase applicativa in modo tale da non comportare sul saldo di fabbisogno effetti diversi da quelli scontati a legislazione vigente conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 8. Detta conferma appare opportuna in quanto, ai sensi del comma 5, il reintegro delle anticipazioni può avvenire non solo nel medesimo esercizio bensì anche entro l'esercizio successivo.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare anche in merito alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 8.

Articolo 6, commi da 7-bis a 7-quater (Ulteriori misure in materia di PNRR)

Le norme, introdotte dal Senato, al fine di conseguire gli obiettivi dei regolamenti europei 2021/240²⁴ e 2021/241²⁵, dispongono che i componenti del Comitato speciale in materia di lavori pubblici, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 77 del 2021, restino in carica fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di cui all'articolo 2 dell'Allegato I.11 del codice dei contratti pubblici²⁶) che individua la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Si ricorda che l'articolo 45 del decreto-legge n. 77 del 2021 istituisce, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, un Comitato

²⁴ Che istituisce uno strumento di sostegno tecnico con l'obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme.

²⁵ Che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

²⁶ Di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto da: dirigenti pubblici di livello generale, rappresentanti designati dalla Conferenza unificata²⁷, rappresentanti designati dagli Ordini professionali, docenti universitari, un magistrato amministrativo, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato. I componenti del Comitato speciale, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Agli stessi è corrisposta un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nel complesso, tenendo conto sia delle indennità sia delle spese di funzionamento (struttura di supporto), per l'istituzione del Comitato sono stati quantificati oneri per euro 1.381.490 per l'anno 2021 e per euro 2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026.

Con la modifica dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2024, si prevede, altresì, che il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sia autorizzato, a riprogrammare le risorse afferenti alla Misura 5 - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, ovvero per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprietà comunale su cui sussista un particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o più federazioni sportive, che abbiano manifestato analogo interesse per un intervento ammesso a finanziamento nell'ambito del decreto della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per lo sport del 24 febbraio 2022- Cluster 3, ma non realizzato per successiva revoca o rinuncia da parte del soggetto attuatore.

Le norme introdotte dal Senato non sono provviste né di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, prevedono che i componenti del*

²⁷ Di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Comitato speciale in materia di lavori pubblici, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 77 del 2021, restino in carica fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che individua la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici²⁸. A legislazione vigente, il Comitato speciale, che è finalizzato ad accelerare le procedure attuative del PNRR, dura in carica fino al 2026 e gli oneri per la sua costituzione ed il suo funzionamento sono riferiti alle annualità dal 2021 al 2026.

Inoltre, si prevede che il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sia autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla Misura 5 - Componente 2 del PNRR, in materia di sport e inclusione sociale e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, ovvero per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprietà comunale²⁹.

Con riferimento al Comitato speciale, non si formulano osservazioni, considerato che il suo funzionamento è già finanziato, a legislazione vigente, fino al 2026, nel presupposto – sul quale andrebbe comunque acquisita una conferma – che la norma non sia suscettibile di comportare una proroga dello stesso oltre il 2026, ciò che potrebbe avvenire qualora il decreto ministeriale di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici fosse adottato dopo tale anno.

Inoltre, non si formulano osservazioni neppure circa la previsione di una nuova possibile destinazione delle risorse afferenti la Misura 5 - Componente 2 del PNRR riprogrammate dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, considerato che si tratta della possibile destinazione ad altra finalità di risorse già destinate a spesa ed operanti nel limite della relativa dotazione finanziaria.

²⁸ Di cui all'articolo 2 dell'Allegato I.11 del codice dei contratti pubblici.

²⁹ In particolare, in relazione agli impianti a cui possono essere destinate le risorse deve sussistere un particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o più Federazioni sportive, che abbiano manifestato analogo interesse per un intervento ammesso a finanziamento nell'ambito del Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo Sport del 24 febbraio 2022 - Cluster 3, ma non realizzato per successiva revoca o rinuncia da parte del Soggetto attuatore.

Articolo 6-bis
(Disposizioni in materia liquidazione delle attività dell'Agenzia per i Giochi olimpici di Torino 2006)

Normativa vigente. L'articolo 1, della legge n. 65 del 2012 dispone che le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono destinate, al netto di quelle necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di specifici impianti individuati dalla norma, tra i quali, in via prioritaria, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali Torino 2006 (comma 1). A tal fine, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore della suddetta Agenzia e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati i suddetti impianti, la tipologia e la priorità degli interventi, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento (comma 2). Dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

L'articolo 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività della suddetta Agenzia siano svolte, entro il termine di tre anni, da un Commissario liquidatore nominato con DPCM in cui sono stati precisati, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia, i relativi compiti, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

La norma, introdotta al Senato:

- integra il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 65 del 2012 consentendo anche alle Stazioni appaltanti³⁰ dei comuni o delle unioni montane l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali di Torino 2006; esecuzione che, nell'assetto vigente, è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (comma 1);
- ferma restando la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 viene prorogata sino ad un massimo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, la gestione e il mandato del

³⁰ Iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA).

Commissario liquidatore³¹ della medesima Agenzia. A decorrere dalla stessa data il Commissario subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia la quale è conseguentemente soppressa (comma 2);

- al termine della gestione liquidatoria le risorse e gli eventuali oneri residui a carico della medesima gestione, nonché le funzioni e le competenze assegnate dalla legge n. 65 del 2012 alla Fondazione 20 marzo 2006 e al Commissario dell'Agenzia Torino 2006 sono trasferiti alla Regione Piemonte. Il personale dipendente ancora in forze alla struttura commissariale confluisce nella società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (comma 3).

Viene altresì, previsto che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Si evidenzia che l'Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006 in liquidazione, la Fondazione 20 marzo 2006 e la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a. – S.C.R. - Piemonte S.p.a. sono enti ricompresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

L'emendamento, approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

Il **Governo**, nel corso dell'esame presso la 5^a Commissione del Senato³² ha riferito che la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la stessa opera nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, approvata dal Senato, integra il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 65 del 2012 consentendo anche alle Stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 che, nell'assetto vigente, è demandata, quale stazione appaltante, con oneri integralmente a suo carico, esclusivamente alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (comma 1). Fermo restando il termine vigente del 31 dicembre 2024 previsto per la cessazione della liquidazione delle residue attività*

³¹ Di cui all'articolo 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007.

³² Cfr. Senato della Repubblica – 5^a Commissione – Resoconto n. 319 del 28 novembre 2024.

dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006, viene, inoltre, prorogata fino a non oltre il 31 dicembre 2026, l’attività del Commissario liquidatore della medesima Agenzia previsto a normativa vigente (comma 2). Al termine della gestione liquidatoria, le risorse e gli eventuali oneri residui a carico della gestione, nonché le funzioni e le competenze assegnate dalla legge n. 65 del 2012 alla Fondazione 20 marzo 2006 e al Commissario dell’Agenzia Torino 2006 sono trasferiti alla Regione Piemonte. Il personale dipendente ancora in forze alla struttura commissariale confluisce, inoltre, nella società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (comma 3). Viene, infine, previsto che le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione di tali disposizioni, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4). Al riguardo, pur considerato quanto riferito dal Governo al Senato circa la non onerosità della disposizione, ovvero che la stessa opera nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, si rileva, comunque, l’opportunità che vengano forniti dati ed elementi di valutazione volti ad assicurare l’effettivo rispetto del vincolo di neutralità finanziaria recato dalla norma. In particolare, andrebbero forniti elementi informativi relativi all’organico della gestione commissariale trasferito presso la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A, posto che tale prescrizione grava su un soggetto - la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a. - che è inserito nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e che fa capo a un ente territoriale – la regione Piemonte – su cui, in ultima analisi, potrebbero gravare nuovi oneri, senza che sia previsto il conseguente stanziamento delle risorse per farvi fronte.

Articolo 6-ter

(Modifiche alla disciplina relative alla cabina di regia per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare)

Normativa vigente. L’articolo 28-*quinquies* del decreto-legge n. 75 del 2023³³ ha istituito la Cabina di regia per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare (escluso il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa). La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell’economia o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti di varie amministrazioni indicate dalla norma. Possono essere invitati a partecipare ai suoi lavori rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi (comma 1). La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da 1 dirigente generale, da 2 dirigenti non generali e da 5 unità di personale non dirigenziale dell’Area dei

³³ Nel testo da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 548, lettere a) e b), della legge n. 213 del 2023.

Funzionari, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento del suddetto incarico dirigenziale non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e 8 per cento della dotazione organica di quelli di seconda fascia). A supporto della Cabina di regia è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti, con un compenso nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2024. Per le spese di funzionamento la disposizione autorizza la spesa di euro 300.000 annui a decorrere dal 2024 (comma 3). Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 4). Gli oneri derivanti dall'articolo sono indicati pari a euro 1.348.958 annui a decorrere dal 2024 (comma 5).

La norma, introdotta dal Senato, modifica l'articolo 28-*quinquies* del decreto-legge n. 75 del 2023 disciplinante l'istituzione, la composizione e le funzioni della Cabina di regia per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare viene previsto che l'autorizzazione di spesa di euro 300.000 annui a decorrere dal 2024 ivi recata all'ultimo periodo del comma 3 del citato articolo 28-*quinquies* per far fronte alle spese di funzionamento della Cabina di regia sia finalizzata anche all'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività del medesimo organismo, nonché alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche³⁴ [comma 1, lettera a) della norma ora in esame, che modifica il comma 3 del citato articolo 28-*quinquies*].

Viene, altresì, introdotto il nuovo comma 3-*bis* del citato articolo 28-*quinquies* che istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la struttura tecnica della Cabina di regia e in aggiunta al contingente già previsto a normativa vigente, un Consiglio tecnico-scientifico di esperti composto da membri scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari e tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione e nominati con decreto ministeriale. I compensi e la durata dei relativi incarichi sono fissati con decreto ministeriale a valere sulle risorse specificamente destinate dal comma 3 al conferimento di incarichi di consulenza e nel limite

³⁴ Ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

di spesa complessivo ivi previsto (euro 500.000 annui a decorrere dal 2024, già previsti - si rammenta – a legislazione vigente). Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma 3 del citato articolo 28-*quinquies* [comma 1, lettera *b*), della norma ora in esame].

In sede di prima applicazione, i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione quali esperti sono nominati automaticamente quali membri nel Consiglio, per la durata e i compensi già stabiliti in sede di individuazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

La rappresentante del **Governo**, nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato³⁵ ha riferito che la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la stessa opera nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma, introdotta dal Senato, modifica l'articolo 28-*quinquies* del decreto legge n. 75 del 2023 che disciplina l'istituzione, la composizione e le funzioni della Cabina di regia per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, l'autorizzazione di spesa di euro 300.000 annui a decorrere dal 2024 prevista nell'assetto vigente per far fronte alle spese di funzionamento della Cabina di regia viene finalizzata anche all'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della stessa, nonché alla stipula da parte di questa di convenzioni ed accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici (comma 1, lettera *a*)). Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, viene, inoltre, istituito presso la struttura tecnica di supporto alla Cabina di regia, in aggiunta al contingente già ivi previsto a normativa vigente (1 dirigente generale, 2 dirigenti non generali, 5 funzionari ed esperti) un Consiglio tecnico-scientifico di esperti. I compensi e la durata dei relativi incarichi sono fissati con decreto ministeriale a valere sulle risorse già destinate nell'assetto vigente (comma 3 del suddetto articolo 28-*quinquies*) al conferimento di incarichi di consulenza e nel limite di spesa complessivo ivi previsto (euro 500.000 annui a decorrere dal 2024). Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla struttura tecnica di supporto [comma 1, lettera *b*)]. All'attuazione di tali disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie*

³⁵ Cfr. Senato della Repubblica – 5ª Commissione – Resoconto n. 319 del 28 novembre 2024

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2). Al riguardo, non si formulano osservazioni posto che le novelle introdotte operano nell'ambito di specifici limiti di spesa che sono già previsti dalla normativa vigente per far fronte ad oneri di natura rimodulabile [euro 300.000 annui a decorrere dal 2024 relativi alle spese di funzionamento, per quanto concerne il comma 1, lettera a) ed euro 500.000 annui a decorrere dal 2024 per i compensi degli esperti per quanto riguarda il comma 1, lettera b)]. Si prende atto, altresì, di quanto riferito dal Governo al Senato circa la non onerosità della disposizione, ovvero che la stessa opera nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6-quater
(Apertura conto corrente di tesoreria in favore di ISMEA per il PNRR)

Le norme, introdotte dal Senato, autorizzano l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di apposito conto corrente di tesoreria in favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA per la gestione delle risorse relative ad interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza dell'istituto medesimo.

Le norme, introdotte con emendamento nel corso dell'esame in Senato, non sono corredate né di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di apposito conto corrente di tesoreria in favore dell'ISMEA per la gestione di interventi PNRR. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale della disposizione, e il fatto che a siffatte autorizzazioni non sono stati costantemente ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si vedano ad esempio, negli ultimi anni, le autorizzazioni recate dall'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024; dall'articolo 1, comma 762, della legge di bilancio per il 2023; dall'articolo 1, comma 517, della legge di bilancio per il 2022; dall'articolo 36 del decreto-legge n. 34 del 2020; dall'articolo 14 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Articolo 6-quinquies **(Controlli in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)**

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, prevedono che i soggetti attuatori degli interventi e le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR si attengano, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni che seguono. I soggetti attuatori assicurano la tempestiva realizzazione degli interventi di propria competenza e il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile, nonché agli obblighi previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti. A tal fine, i soggetti attuatori:

- a) effettuano i controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti;
- b) verificano l'ammissibilità delle spese al PNRR e il rispetto degli obblighi assunti in sede di finanziamento degli interventi;
- c) conservano agli atti la documentazione giustificativa e la rendono disponibile alle competenti autorità nazionali ed europee per le rispettive attività di controllo e di *audit*;
- d) assicurano il periodico aggiornamento del sistema di monitoraggio ReGiS con i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi (commi 1 e 2).

I suddetti adempimenti costituiscono presupposto necessario ai fini delle attestazioni di cui all'articolo 18-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2024 (comma 3).

L'articolo 18-quinquies, del decreto-legge n. 113 del 2024 ha disposto che le amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. In particolare, il comma 2 prevede che i soggetti attuatori richiedenti debbano fornire la documentazione attestante: 1) l'ammontare delle spese effettuate; 2) i controlli di competenza effettuati; 3) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR.

Le amministrazioni centrali titolari provvedono alla tempestiva attivazione delle misure di propria competenza e assicurano il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile. A tal fine, le medesime amministrazioni:

- a) sottopongono gli atti di assegnazione delle risorse agli ordinari controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente;
- b) adottano misure per la prevenzione e il contrasto delle irregolarità e delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse, nonché per il recupero degli importi indebitamente utilizzati;

c) verificano l'espletamento degli adempimenti sopra elencati in capo ai soggetti attuatori, mediante l'esame della regolarità formale delle attestazioni, ai fini dei trasferimenti delle risorse a carico del PNRR (comma 4).

Le amministrazioni centrali titolari integrano i controlli di regolarità formale con verifiche della documentazione giustificativa prodotta dai soggetti attuatori, al fine di accertare, mediante appropriati metodi di campionamento, la corretta esecuzione degli interventi, la regolarità e l'ammissibilità delle spese al PNRR, nonché il rispetto degli altri obblighi a carico dei soggetti attuatori previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti del PNRR. Tali verifiche costituiscono presupposto necessario ai fini:

a) dell'erogazione del saldo del finanziamento PNRR in favore dei soggetti attuatori, ovvero della chiusura degli interventi, per le misure che prevedono erogazioni in unica soluzione;

b) delle attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea (comma 5).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento RGS, attiva modalità semplificate per il sistema informatico ReGiS in relazione agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 5 del presente articolo (comma 6).

Al fine di agevolare la definizione delle partite contabili aperte in occasione della chiusura dei conti dei programmi cofinanziati dai fondi europei, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità esistenti, ad effettuare il pagamento delle note di addebito emesse dalla Commissione europea. Il Fondo provvede al recupero delle somme erogate a valere sulle domande di pagamento presentate dall'amministrazione titolare del programma nei cui confronti è stata emessa la nota di addebito.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che i soggetti attuatori degli interventi e le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR assicurino la tempestiva realizzazione degli interventi di propria competenza e il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati. A tal fine sono specificamente elencati gli adempimenti, i controlli e le misure in capo ai suddetti soggetti.*

In particolare, i soggetti attuatori:

- effettuano i controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti;
- verificano l'ammissibilità delle spese al PNRR e il rispetto degli obblighi assunti in sede di finanziamento degli interventi;

- conservano agli atti la documentazione giustificativa e la rendono disponibile alle competenti autorità nazionali ed europee per le rispettive attività di controllo e di *audit*;
- assicurano il periodico aggiornamento del sistema di monitoraggio ReGiS con i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi.

Le amministrazioni centrali:

- sottopongono gli atti di assegnazione delle risorse agli ordinari controlli di legalità e amministrativo-contabili;
- adottano misure per la prevenzione e il contrasto delle irregolarità e delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse, nonché per il recupero degli importi indebitamente utilizzati.

Le amministrazioni centrali, inoltre, integrano i controlli di regolarità formale con verifiche della documentazione prodotta dai soggetti attuatori, al fine di accertare, mediante appropriati metodi di campionamento, la corretta esecuzione degli interventi, la regolarità e l'ammissibilità delle spese al PNRR, nonché il rispetto degli altri obblighi a carico dei soggetti attuatori. Tali verifiche costituiscono presupposto necessario ai fini dell'erogazione del saldo del finanziamento PNRR in favore dei soggetti attuatori, ovvero della chiusura degli interventi, per le misure che prevedono erogazioni in unica soluzione, nonché delle attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'UE.

Si prevede, altresì, che il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento RGS, attivi modalità semplificate per il sistema informatico ReGiS in relazione agli adempimenti previsti dalle disposizioni in esame.

Il Governo, durante l'esame al Senato, ha affermato che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto operano nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Alla luce della suddetta conferma, non vi sono in proposito osservazioni da formulare.

Infine, si autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, nei limiti delle disponibilità esistenti, a effettuare il pagamento delle note di addebito emesse dalla Commissione europea. Il Fondo provvede al recupero delle somme erogate a valere sulle domande di pagamento presentate dall'amministrazione titolare del programma nei cui confronti è stata emessa la nota di addebito.

Al riguardo, andrebbe acquisita conferma che l'anticipazione operata dal Fondo, sia compatibile con i profili di spesa scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 6-sexies
(Misure relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

Normativa vigente. L'articolo 40, commi da 4 a 9, del decreto-legge n. 19 del 2024 dispone che i ministeri e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano, rispettivamente, un ritardo nei tempi di pagamento e un ritardo nei tempi di pagamento maggiore di 10 giorni, predispongono un Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo. Si prevede, inoltre, che quanto disposto per i comuni si applichi, per quanto compatibile, alle province e città metropolitane. Si evidenzia che alla norma non sono ascritti effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica; la relazione tecnica, relativa al suddetto decreto-legge, non imputa alle disposizioni richiamate nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le norme, introdotte al Senato durante l'esame in Commissione di merito, prevedono che le amministrazioni, come individuate ai sensi dell'articolo 40, commi da 4 a 9, del decreto-legge n. 19 del 2024 (ministeri, città metropolitane, province e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti), che presentano un ritardo nei tempi di pagamento adottano iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale. Le medesime amministrazioni sono, altresì, autorizzate ad effettuare assunzioni a tempo determinato, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, di durata non eccedente il 31 dicembre 2026, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026³⁶.

Si ricorda che l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che, a decorrere dall'anno 2011, la spesa di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, deve rispettare il limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle richieste delle amministrazioni (comma 1).

Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nel fondo per il

³⁶ Il reclutamento del personale avviene mediante procedure di cui all'articolo 35, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o attraverso l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici vigenti, per concorsi a tempo determinato o indeterminato, relative a profili professionali omogenei a quelli banditi.

finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti finalizzati all'attuazione del PNRR, di cui dell'articolo 1, comma 780, della legge n. 197 del 2022 (comma 2).

Si evidenzia che l'articolo 1, comma 780, della legge n. 197 del 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Viene, inoltre, integrato l'articolo 40 del decreto-legge n. 19 del 2024 con l'introduzione del comma *9-bis* e *9-ter* (comma 3).

Le disposizioni introdotte prevedono che i comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti (analogamente a quanto previsto dal testo vigente del comma 7 dell'articolo 40 per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti) che, al 31 dicembre 2023, presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore a dieci giorni, predispongono un piano di interventi che preveda la creazione di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e l'individuazione di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 [comma 3, cpv. *9-bis*, lettera *a*)];

La norma prevede, inoltre, che il piano contiene la sperimentazione di procedure semplificate di spesa [comma 3, cpv. *9-bis*, lett. *b*)], la costante verifica dei dati registrati nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni³⁷ [comma 3, cpv. *9-bis*, lett. *c*)] e altre iniziative, anche di carattere organizzativo, necessarie per il superamento del ritardo dei pagamenti [comma 3, cpv. *9-bis*, lett. *d*)].

La verifica dell'attuazione del citato piano - da effettuare entro il 31 dicembre 2025 - è affidata all'Organo di revisione contabile nell'ambito delle attività di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 (comma 3, cpv. *9-ter*))

L'emendamento, approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

Il **Governo**, nel corso dell'esame presso la 5^a Commissione del Senato³⁸, ha riferito che la norma è meramente finalizzata a rafforzare le misure già previste per la

³⁷ Di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013.

³⁸ Cfr. Senato della Repubblica – 5^a Commissione – Resoconto n. 319 del 28 novembre 2024.

riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla *milestone* MIC1 72-ter del PNRR.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte al Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo da ripartire, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'adozione di iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale nonché di assunzioni a tempo determinato da parte di amministrazioni pubbliche specificamente individuate ai sensi dell'articolo 40, commi da 4 a 9, del decreto-legge n. 19 del 2024 (ossia ministeri, città metropolitane, province e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti) che presentino ritardi nei tempi di pagamento, come individuati dalla medesima summenzionata disposizione (comma 1).

L'articolo 40 del decreto-legge n. 19 del 2024, viene, inoltre, integrato (con l'introduzione dei nuovi commi 9-bis e 9-ter) imponendo anche ai comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti (in termini complessivamente analoghi a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 40 del suddetto decreto-legge per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti) che presentino al 31 dicembre 2023 un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore a dieci giorni, la predisposizione di un piano di interventi che preveda la creazione di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e l'individuazione di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 (comma 3, cpv. 9-bis)).

Si rammenta che all'articolo 40, del decreto-legge n. 19 del 2024 non sono ascritti effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica e la relazione tecnica, relativa al medesimo decreto-legge, certifica la natura ordinamentale della disposizione confermandone la neutralità finanziaria.

Si prevede, inoltre, che la verifica dell'attuazione del citato piano sia affidata al relativo organo di revisione contabile (comma 3, cpv. 9-ter)).

Si evidenzia che le disposizioni in esame sono sprovviste di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica; nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha riferito, altresì, che le stesse sono finalizzate a rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla *milestone* MIC1 72-ter del PNRR. Al riguardo, pur preso atto di quanto testé evidenziato, con specifico riferimento all'estensione anche ai comuni con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti delle misure finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento, stante il carattere prescrittivo della disposizione, si rileva comunque l'opportunità che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti ad assicurare l'effettività del vincolo di neutralità finanziaria. Sui compiti affidati all'Organo di revisione contabile

non si formulano osservazioni posto che quanto previsto sembrerebbe rientrare nelle attività già previste a legislazione vigente. Non vi sono, infine, osservazioni da formulare in merito alle assunzioni a tempo determinato e ai corsi di formazione che vengono disposti a valere sulle dotazioni del relativo Fondo istituito dalla norma, posto che i profili attuativi di tali interventi appaiono limitati all'entità delle risorse stanziare nel medesimo Fondo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 6-sexies provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 780, della legge n. 197 del 2022.

In proposito, si segnala che il predetto comma 780 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Al riguardo, si osserva che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 2810 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, confermata nell'ambito del disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

In proposito, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che la prevista riduzione del Fondo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.

Articolo 7

(Modifiche al decreto-legge n. 113 del 2024 e al decreto legislativo n. 13 del 2024)

Normativa previgente l'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024 introduce un regime opzionale di ravvedimento, che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, in favore dei soggetti che

hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 13 del 2024 (comma 1).

A tale fine le norme stabiliscono:

- i criteri di calcolo della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell'IRAP prevedendo l'applicazione di una percentuale crescente al diminuire del punteggio ISA (commi 2 e 3);
- le aliquote dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali da applicare per le annualità 2018, 2019 e 2022 in base al punteggio ISA;

In particolare sono stabilite le seguenti aliquote:

10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6 (comma 4);

- l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRAP da applicare per le annualità 2018, 2019 e 2022 pari al 3,9 per cento (comma 5);
- la riduzione del 30 per cento delle imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 per i periodi di imposta 2020 e 2021 (comma 6);
- il valore minimo complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione che non può essere inferiore a mille euro (comma 7);
- le modalità e le scadenze del versamento dell'imposta sostitutiva.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025 (comma 8).

All'articolo 2-*quater* citato sono stati ascritti oneri valutati in 212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000 euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 63.364.583 euro per l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 16.293.750 euro per l'anno 2027, alla cui copertura si è provveduto, in parte, anche mediante le maggiori entrate (per imposta sostitutiva) derivanti dall'articolo medesimo.

Le norme ampliano la categoria di contribuenti che possono scegliere il regime opzionale di ravvedimento dell'imposta sostitutiva previsto in caso di adesione al concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024.

In particolare, al citato articolo 2-*quater* sono aggiunti i commi da 6-*bis* a 6-*quater* che consentono ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di

affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 12 dicembre 2024³⁹, al concordato preventivo biennale, con un ammontare di ricavi⁴⁰ fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, di accedere al regime di ravvedimento. Tale possibilità è consentita, nel caso in cui sussista una delle seguenti cause anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022, ai predetti contribuenti che hanno dichiarato:

- a) una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020 recante "Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)";
- b) la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2017 (ai sensi del quale gli indici di affidabilità fiscale non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa) (nuovo comma 6-bis).

Per tali soggetti qualora sussistano le predette circostanze, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento le norme prevedono che:

- la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità

³⁹ Il termine per l'adesione al concordato, che a legislazione previgente era fissato al 31 ottobre 2024, è stato differito al 12 dicembre 2024 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 2024, il cui testo è stato riprodotto dall'articolo 7-bis del decreto in esame, nel quale è confluito. La norma citata prevede inoltre che ai fini dell'applicazione del regime opzionale di ravvedimento anche se l'adesione al concordato è avvenuta successivamente al 31 ottobre 2024 ma entro il 12 dicembre 2024 si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

⁴⁰ La norma detta i riferimenti per la determinazione dei ricavi e dei compensi da considerare. In particolare i ricavi sono quelli di cui all'articolo 85, comma 1, del TUIR esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) (in sostanza: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge). I compensi sono quelli definiti dall'articolo 54, comma 1 del TUIR ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

- l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando alla base imponibile sopra determinata l'aliquota del 12,5 per cento;
- la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
- l'imposta sostitutiva dell'IRAP è determinata applicando, alla base imponibile l'aliquota del 3,9 per cento;
- le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP, così determinate sono diminuite del 30 per cento (nuovo comma 6-ter).

La norma apporta modificazioni all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 che disciplina il concordato preventivo biennale, prevedendo che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024, affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per l'attuazione della delega fiscale, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF (comma 2 dell'articolo 7 ora in esame).

Si rammenta che il testo previgente dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 ha disposto che le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II (relative al concordato preventivo biennale), sarebbero affluite al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate sarebbero state destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo per l'attuazione della delega fiscale.

Nel corso dell'esame presso il Senato sono state apportate alcune modificazioni al testo originario del decreto. In particolare si segnalano le seguenti modifiche:

- viene estesa la platea dei contribuenti che possono accedere al regime opzionale includendovi anche coloro hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle

prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superiori il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Per i predetti contribuenti non si applica la riduzione del 30 per cento dell'imposta sostitutiva;

- con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, imputati ai singoli soci o associati, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati;
- viene precisato che i decreti ministeriali relativi alle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, sono quelli “adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017 [...] e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” (nel testo iniziale erano i decreti “attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”).

Si rammenta che le modifiche introdotte al Senato non sono corredate di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo. La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo citati nella scheda si riferiscono al testo dell'articolo 7 originario (S1274).

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al testo iniziale non ascrive alle norme in esame effetti finanziari.

Con particolare riguardo all'ampliamento della categoria di contribuenti che possono scegliere il regime opzionale di ravvedimento dell'imposta sostitutiva previsto in caso di adesione al CPB (comma 1 dell'articolo 7 ora in esame, che introduce i nuovi commi da 6-bis a 6-quater dell'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024), la RT evidenzia che la disposizione non determina effetti differenziali rispetto a quelli già stimati in sede di introduzione del nuovo ravvedimento, in considerazione del fatto che in sede di relazione tecnica alla misura che ha introdotto lo speciale ravvedimento (decreto-legge n. 113 del 2024), la valutazione ha già considerato prudenzialmente l'intera platea dei soggetti accertabili da parte dell'Amministrazione finanziaria, senza escludere i contribuenti in esame.

In proposito si riportano le stime e le ipotesi contenute nella RT riferita all'introduzione dell'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024.

Relazione tecnica riferita all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024. Ai fini della stima degli effetti finanziari connessi all'introduzione del regime opzionale di ravvedimento la RT ha utilizzato i seguenti dati ed ipotesi:

- dati relativi alle attività di accertamento e conseguente recupero relativi all'anno 2016, considerando la stessa annualità come stabile e definitiva relativamente alle stesse attività;
- per l'anno 2016 sono stati emessi circa 55 mila accertamenti nei confronti dei soggetti interessati dalla misura che si vuole introdurre (circa 2,8 milioni di contribuenti), per un incasso relativo alle imposte dirette, IVA e IRAP pari a circa 510 milioni;
- si ipotizza che la medesima numerosità dei soggetti, con incassi analoghi, possa essere accertata con riferimento ai soggetti ISA anche per le annualità dal 2018 al 2022. Per tali annualità, oggetto del ravvedimento, risultano essere stati già emessi atti ed incassati importi con riferimento ai soggetti ISA (circa 180 milioni di euro per il 2018, 67 milioni di euro circa per il 2019, 27 milioni di euro circa per il 2020, 13 milioni di euro circa per il 2021 e circa 4 milioni di euro per il 2022);
- sono stati analizzati i dati relativi ai versamenti da ravvedimento operoso effettuati dai contribuenti per le annualità 2019-2024, giungendo ad un ammontare medio annuo di circa 330 milioni di euro riferibili a circa 78mila soggetti interessati;
- si ipotizza prudenzialmente una riduzione del 25 per cento del gettito da accertamento e da ravvedimento, senza considerare che l'attività di accertamento potrebbe non subire variazioni potendo essere svolta sulla restante platea dei contribuenti interessati che risulta notevolmente ampia rispetto al numero di accertamenti effettuati;
- non si ascrive alcun effetto positivo di gettito da imposta sostitutiva riferibile a soggetti che potrebbero aderire al nuovo ravvedimento aggiuntivi rispetto a quelli accertati, considerando la significativa convenienza dell'istituto, che consente ai contribuenti che aderiranno al concordato preventivo biennale di applicare una tassazione agevolata sui maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati per le annualità 2018-2022, definendo la posizione senza che siano attivate le procedure di controllo.

Sulla base dei suddetti dati ed ipotesi la RT stima che per ogni singola annualità interessata dalla misura che si vuole introdurre il gettito riscosso dall'attività di accertamento dei diversi tributi sulla platea dei soggetti ISA sia di circa 460 milioni di euro (510 complessivi meno la quota del riscosso a seguito dei controlli analitici IVA ancora possibili sui contribuenti che aderiscono al nuovo ravvedimento, stimata in circa 50 milioni di euro, corrispondenti a circa il 20 per cento della quota IVA). A questo ammontare la RT aggiunge anche l'ammontare dei versamenti da ravvedimento pari a circa 330 milioni di euro, per un totale di circa 790 milioni di euro.

Dai dati relativi all'intera platea dei contribuenti ISA è stata simulata l'imposta sostitutiva applicando ai redditi dei soggetti in esame la percentuale di incremento e l'imposta sostitutiva disposte dalla norma. Dall'elaborazione risulta un gettito da imposta sostitutiva pari a circa 1/6 del gettito complessivo.

La RT nel complesso stimava i seguenti complessivi:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SOSTITUTIVA	0	63.364.583,0	65.175.000,0	16.293.750,0	0	0	0
RAVVEDIMENTO	0	- 82.500.000,0	- 82.500.000,0	- 82.500.000,0	- 82.500.000,0	- 82.500.000,0	0
ACCERTAMENT O	0	- 129.662.500,0	- 185.150.000,0	- 140.587.500,0	- 93.725.000,0	- 25.875.000,0	0
	0	- 148.797.917,0	- 202.475.000,0	- 206.793.750,0	- 176.225.000,0	- 108.375.000,0	0

In merito al comma 2, la RT chiarisce che alla misura non si ascrivono effetti, trattandosi di interventi su una disposizione che prevede un monitoraggio che accerti le eventuali maggiori entrate.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame ampliano la categoria di contribuenti che possono optare per il regime di ravvedimento dell'imposta sostitutiva prevista in caso di adesione al concordato preventivo biennale, introdotta dall'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024. In particolare, si consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 12 dicembre 2024⁴¹, al concordato preventivo biennale, con un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, di accedere al regime di ravvedimento nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2017, ai sensi del quale gli indici di affidabilità fiscale non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa (comma 1). Sono inoltre apportate modificazioni all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 che disciplina il concordato preventivo biennale, prevedendo che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per l'attuazione della delega fiscale, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF (comma 2).

⁴¹ Il termine per l'adesione al concordato, che a legislazione previgente era fissato al 31 ottobre 2024, è stato differito al 12 dicembre 2024 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 2024, il cui testo è stato riprodotto dall'articolo 7-bis del decreto in esame. La norma citata prevede inoltre che, ai fini dell'applicazione del regime opzionale di ravvedimento, anche se l'adesione al concordato è avvenuta successivamente al 31 ottobre 2024, ma entro il 12 dicembre 2024, si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

La RT non ascrive alle norme in esame effetti finanziari. Con particolare riguardo all'estensione della platea dei soggetti interessati al regime opzionale di ravvedimento (comma 1), la RT evidenzia che la disposizione non determina effetti differenziali rispetto a quelli già stimati in sede di introduzione del nuovo ravvedimento, in considerazione del fatto che in sede di relazione tecnica alla misura che ha introdotto lo speciale ravvedimento (decreto-legge n. 113 del 2024), la valutazione ha già considerato prudenzialmente l'intera platea dei soggetti accertabili da parte dell'Amministrazione finanziaria, senza escludere i contribuenti oggetto dell'estensione in esame.

Pur concordando con la RT che i soggetti in questione sono già stati considerati nella relazione tecnica riferita all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 (che testualmente afferma di utilizzare ai fini della stima i dati riferiti "all'intera platea dei contribuenti ISA"), si evidenzia che la norma in esame stabilisce per tali soggetti un regime diverso da quello definito in generale dallo stesso articolo 2-quater. In particolare, diversamente dalla disciplina generale il regime speciale previsto dalle norme in esame stabilisce un'aliquota dell'imposta sostitutiva fissa pari al 12,5 per cento (in luogo delle tre aliquote del 10, 12 e 15 per cento da applicare in base al punteggio ISA) e una percentuale fissa di incremento di base imponibile pari al 25 per cento (in luogo delle 6 diverse percentuali dal 6 per cento al 50 per cento differenziate in base al punteggio ISA). Inoltre, mentre nel regime generale si prevede la riduzione del 30 per cento delle imposte sostitutive (dei redditi e dell'IRAP) solo per gli anni 2020 e 2021, nel regime speciale in esame tale riduzione è estesa a tutte le annualità dal 2018 al 2022.

Alla luce di tali elementi pur concordando con la RT che la platea interessata dalla norma in esame è stata considerata nella precedente quantificazione, si evidenzia tuttavia la necessità di aggiornare la stima al fine di tener conto del differente regime opzionale speciale sopra descritto che dovrebbe essere applicato ad una parte della predetta platea ancorché già inclusa nella stima.

Inoltre, con riferimento a quanto previsto dal comma 2 sulla destinazione delle eventuali maggiori entrate derivanti dall'articolo 2-quater al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, si evidenzia che il gettito derivante dall'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e relative addizionali nonché dell'IRAP (come stimato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024) è interamente destinato a compensare parzialmente gli effetti di minore entrata determinati dal mancato incasso delle imposte ordinarie per gli anni 2018-2022 (si veda la tabella della citata RT sopra riportata). In proposito, andrebbe quindi chiarito se le maggiori entrate da destinare al predetto Fondo siano ulteriori rispetto a quelle quantificate ex-ante dalla menzionata relazione tecnica e

destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal citato articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, quali risultanti sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Si segnalano inoltre le modifiche introdotte al Senato che estendono ulteriormente la platea dei contribuenti che possono accedere al regime opzionale di ravvedimento includendovi anche coloro hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa in presenza di determinate condizioni e ricavi dichiarati. Tale estensione potrebbe essere suscettibile di comportare ulteriori oneri per minor gettito tributario, qualora la predetta platea non fosse inclusa in quella già considerata nella relazione tecnica riferita all'articolo 2-quater del decreto legge n. 113 del 2024. In proposito, si richiamano quindi le considerazioni sopra svolte circa la necessità di un aggiornamento delle stime recate dalla citata relazione tecnica, al fine di tener conto dell'estensione della platea potenzialmente beneficiaria del regime di ravvedimento in esame.

Articolo 7-bis

(Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale)

Normativa vigente. Si ricorda che l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 stabilisce che, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale “il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi”, vale a dire, per le persone fisiche, le società di persone, le associazioni e i soggetti equiparati e le società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il 31 ottobre 2024.

Le norme, che riproducono l'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 2024 confluito nel decreto in esame, consentono ai soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024 (con esclusione, dunque, dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014), di aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024.

L'adesione avviene mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al DPR n. 322 del 1998 (ai sensi del quale le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore

debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione). L'esercizio della facoltà di cui al primo periodo non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024 (comma 1).

Si stabilisce inoltre che, nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024 (ovvero ai fini della individuazione e disciplina dell'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale), l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024 (comma 2).

Si rammenta che l'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024 ha introdotto un regime opzionale di ravvedimento, che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, in favore dei soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale.

Si evidenzia che la norma di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 2024 è confluita nel decreto in esame per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.0.1000 Governo. Il decreto-legge n. 167 del 2024 viene conseguentemente abrogato e viene prevista la clausola di salvezza degli effetti prodottisi *medio tempore*. La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo citati nella scheda in esame si riferiscono al predetto decreto legge (S.1297).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le norme in esame si riferiscono a soggetti già potenzialmente inclusi nella platea dei destinatari delle disposizioni sul concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024 e sul regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024. Alla stessa, pertanto, non si ascrivono effetti di gettito ulteriori rispetto a quelli già stimati nelle relazioni tecniche relative alle citate disposizioni.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme consentono ai soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024 (con esclusione, dunque, dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del*

2014), di aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024.

La relazione tecnica afferma che alle norme non si ascrivono effetti di gettito ulteriori rispetto a quelli già stimati nelle relazioni tecniche relative alle citate disposizioni del decreto legislativo n. 113 del 2024 e all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 (concernente il regime di ravvedimento)⁴², in quanto il differimento in esame riguarda soggetti già potenzialmente inclusi nella platea dei destinatari delle disposizioni sul concordato preventivo biennale.

Tenuto conto dei predetti chiarimenti, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Articolo 7-ter **(Benefici per i lavoratori dipendenti)**

Normativa previgente. L'articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2024 riconosce per l'anno 2024 una indennità di importo pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente determinate condizioni:

- il "requisito reddituale", in base al quale il reddito complessivo del lavoratore non può essere superiore a 28.000 euro annui;
- il lavoratore deve avere a carico un coniuge e almeno un figlio oppure solo il figlio a carico in caso di famiglie monogenitoriali;
- il "requisito della capienza", in base al quale l'IRPEF calcolata sul reddito di lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione IRPEF spettante in relazione alla medesima tipologia di lavoro.

La relazione tecnica quantifica una maggiore spesa per l'anno 2024 valutata in 100,3 milioni di euro, con riferimento ad una platea di circa 1,1 milioni di lavoratori, stimata attraverso l'utilizzo del modello di microsimulazione Irpef, legislazione 2024 e tenendo conto dei dati statistici relativi al trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente per l'anno di imposta 2022.

Le norme, che riproducono l'articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 2024 confluito nel decreto in esame, modificano i requisiti relativi alla situazione familiare del lavoratore necessari ai fini della spettanza dell'indennità di 100 euro introdotta dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2024, ampliando la platea dei soggetti beneficiari. In particolare, si stabilisce che il lavoratore (oltre a rispettare il requisito reddituale e della capienza) ha diritto alla indennità se ha almeno un figlio a carico (e non anche il coniuge a carico, come previsto dal testo previgente), anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.

Rispetto alla legislazione previgente è stato pertanto soppresso il requisito che prevede che beneficino della suddetta indennità i soli lavoratori con coniuge e

⁴² Su cui vedi la scheda riferita all'articolo 7.

almeno un figlio a carico, o senza coniuge, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR.

Si dispone inoltre che l'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Sono infine introdotte altre modifiche di carattere ordinamentale e procedurale.

Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 13 del 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020 (capitolo 2751, recante somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie).

Si rammenta che l'articolo 40 del decreto legislativo n. 13 del 2024 prevede che le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni relative al concordato preventivo biennale (ad eccezione di quelle relative all'articolo 10, comma 2, che disciplina l'accesso al concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale) e le eventuali maggiori entrate derivanti dall'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (di cui all'articolo *2-quater* del decreto-legge n. 113 del 2024)⁴³ affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze sono destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo per l'attuazione della delega fiscale, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF.

Si rammenta che la norma di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 2024 è confluita nel decreto in esame per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.0.1000 Governo. Il decreto-legge n. 167 del 2024 viene conseguentemente abrogato e viene prevista la clausola di salvezza degli effetti prodottisi *medio tempore*. La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo citati nella scheda in esame si riferiscono al predetto decreto legge (S.1297).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁴³ L'articolo *2-quater* introduce un regime opzionale di ravvedimento, che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, in favore dei soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, originariamente entro il 31 ottobre 2024, ora entro il 12 dicembre 2024, al concordato preventivo biennale.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Estensione della platea dei beneficiari dell'indennità <i>una tantum</i> di 100 euro in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024	244,7				244,7				244,7			
Minori spese correnti												
Utilizzo risorse da versare al bilancio UE stanziato nello stato di previsione del MEF	244,7				244,7				244,7			

La **relazione tecnica** stima che dall'estensione in esame derivano oneri per 224,7 milioni di euro nell'anno 2024.

La RT afferma che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, è stato utilizzato il modello di microsimulazione Irpef, basato sulla legislazione 2024, e alimentato dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno di imposta 2021, tenendo conto anche dei dati statistici disponibili del trattamento integrativo per l'anno d'imposta 2022.

Le stime hanno riguardato i soggetti con redditi fino a 28.000 euro e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla norma originaria, come modificati dalla presente disposizione, che prevede, in particolare, che l'indennità non spetti se il coniuge o il convivente sono beneficiari della medesima. Sulla base delle elaborazioni effettuate è stata stimata una platea di soggetti interessati dalla misura di circa 4,6 milioni di unità, che include anche i soggetti aventi i requisiti richiesti dall'originaria lettera b) del comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 per un ammontare complessivo di indennità di circa 325 milioni di euro. Considerando quanto già ascritto alla misura originaria di cui al citato articolo 2-bis, e in considerazione che uno solo dei soggetti aventi i citati requisiti può beneficiarne, si stima che la prevista estensione determini ulteriori oneri per 224,7 milioni di euro nell'anno 2024.

Con riferimento alla norma di copertura, la RT afferma che le somme iscritte, per l'anno 2024, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (capitolo 2751 dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze), si rendono disponibili per l'utilizzo a seguito delle minori esigenze connesse all'andamento del bilancio dell'Unione europea.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano i requisiti relativi alla situazione familiare del lavoratore necessari ai fini della spettanza dell'indennità di 100 euro introdotta dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2024, ampliando la platea dei soggetti beneficiari.*

Si evidenzia, in particolare, che la norma, eliminando il requisito che il beneficiario debba avere (oltre ad almeno un figlio a carico) anche il coniuge (o convivente) a carico, determina un incremento della platea dei percettori rispetto alla versione originaria dell'istituto in esame, che la RT quantifica in circa 3,5 milioni di soggetti aggiuntivi (per un totale di 4,6 milioni di beneficiari considerando anche la platea già compresa nella versione originaria del bonus) con un onere pari a 224,7 milioni di euro nell'anno 2024.

Si rammenta in proposito che la RT riferita all'articolo 2-bis del decreto legge n. 113 del 2024 (previgente prima dell'estensione in esame) quantificava una maggiore spesa per l'anno 2024 pari a 100,3 milioni di euro, con riferimento ad una platea di circa 1,1 milioni di lavoratori.

Con riferimento ai profili di quantificazione andrebbero forniti dati ed elementi di dettaglio circa la platea potenzialmente interessata dalla norma in esame, dal momento che, ai fini della stima degli oneri connessi all'introduzione del trattamento integrativo, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020 e del bonus introdotto dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2024 (oggetto di modifiche da parte delle norme in esame) sono stati forniti alcuni dati circa la numerosità dei beneficiari della predetta misura di sostegno al reddito, che appaiono parzialmente sovrapponibili con i soggetti ora destinatari del bonus in esame.

Con riferimento alla platea potenzialmente interessata dalla misura in commento si rammenta che ai fini della stima degli oneri connessi all'introduzione del trattamento integrativo, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, sono stati forniti alcuni dati circa la numerosità dei beneficiari della predetta misura di sostegno al reddito. Infatti, come affermato dalla RT riferita all'articolo 2-bis del decreto-legge 113 del 2024, la platea considerata alla base della quantificazione del bonus nella sua versione originaria è pari a 1,1 milioni di lavoratori, numerosità riferita ai soggetti con reddito compreso tra i 24.600 euro e 26.000 euro in una Nota tecnica del MEF in relazione alla stima degli oneri di cui al citato decreto-legge n. 3 del 2020.

Si ricorda in proposito che nella Nota del MEF del 2 marzo 2020 con riferimento all'introduzione del trattamento integrativo del reddito di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020 (che ha disposto contestualmente l'abrogazione della disciplina sul cosiddetto "bonus 80 euro") sono stati forniti alcuni dati circa la

platea alla base della quantificazione della maggiore spesa. In particolare la Nota affermava che il numero di soggetti che beneficerebbero del nuovo trattamento integrativo risulta complessivamente di circa 12,4 milioni di unità cui circa 1,1 milioni di soggetti con reddito compreso tra 24.600 e 26.600 euro.

Inoltre, confrontando le stime relative alla versione originaria del bonus (con un onere di 100,3 milioni di euro per 1,1 milioni di beneficiari) e quelle relative all'attuale estensione (che determinerebbe secondo la RT un onere aggiuntivo pari a 224,7 milioni di euro, a fronte di ulteriori 3,5 milioni di soggetti beneficiari), si evidenzia una diminuzione dell'onere medio unitario, che passerebbe da circa 91 euro a circa 64 euro. In merito a tale riduzione appare pertanto necessario acquisire chiarimenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 7-ter provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, valutati in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

La disposizione in esame precisa che tale copertura finanziaria è prevista nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate derivanti versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 13 del 2024, e riferite alla disciplina del concordato preventivo biennale, come modificata dall'articolo 7, comma 2, del provvedimento in esame.

In proposito, si osserva che oggetto di riduzione sono le risorse destinate al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, iscritte sul capitolo 2751 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo si segnala che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo, risulta accantonato un importo equivalente a quello della voce di copertura in commento.

Tanto premesso, nel prendere atto che la relazione tecnica rappresenta che le risorse oggetto di riduzione risultano disponibili a seguito delle minori esigenze connesse all'andamento del bilancio dell'Unione europea, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7-quater
(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, dispongono, per il solo periodo d'imposta 2024, il differimento al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento della seconda rata relativa all'acconto IRPEF (ordinariamente previsto il 30 novembre) dovuto dalle persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Le norme prevedono che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d'affari.

Il differimento riguarda solo le imposte dirette con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 gennaio 2025, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di mora⁴⁴.

Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 688 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha disposto gli apporti a Patrimonio destinato.

Si rammenta che l'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha autorizzato Cassa depositi e prestiti (in seguito: CDP), al fine di sostenere il sistema economico-produttivo, a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", eventualmente articolato in comparti, cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze (in seguito: MEF). A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, in favore del MEF, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Ai fini degli apporti di beni, è stata inizialmente autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro (comma 17 del sopra citato articolo 27).

Alla disposizione sono stati ascritti effetti di maggiore spesa in conto capitale pari a 44 miliardi per il 2020 sul solo saldo netto da finanziare.

La RT precisava che l'emissione di nuovi titoli produceva effetti in termini di saldo netto da finanziare, ma non effetti di cassa, in quanto l'apporto di beni e rapporti giuridici non avrebbe comportato movimenti con effetti sul fabbisogno.

⁴⁴ Di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Inoltre, trattandosi di un'operazione di acquisizione di strumenti finanziari, la norma non produceva effetti sull'indebitamento netto.

Successivamente, la disciplina del Patrimonio Destinato è stata oggetto di ulteriori interventi, fra i quali – ai fini dell'esame della presente disposizione – si segnalano i seguenti:

- è stato consentito che l'apporto del MEF a CDP possa avvenire anche attraverso apporto di liquidità e non solo attraverso l'emissione di titoli di Stato (articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021): alla norma non sono stati ascritti effetti sui saldi;

- l'autorizzazione di spesa per il Patrimonio destinato è stata incrementata di 2.540,9 milioni di euro per il 2024 (articolo 23, comma 5, decreto-legge n. 145 del 2023). Gli effetti (sempre di maggiore spesa in conto capitale), sono stati questa volta iscritti non solo sul saldo netto da finanziare ma anche sul fabbisogno. Circa tale registrazione non sono stati forniti elementi di risposta dal rappresentante del Governo o in sede di relazione tecnica di passaggio⁴⁵;

- l'autorizzazione di spesa è stata ridotta, di 200 milioni per il 2024, al fine di rifinanziare il Fondo italiano per il clima (articolo 13 del decreto-legge n. 181 del 2023), che è un fondo rotativo: anche in questo caso gli effetti sono stati registrati non solo sul saldo netto da finanziare ma anche sul fabbisogno e non sono stati forniti specifici chiarimenti circa la registrazione sui saldi e le risorse sono state qualificate come di conto capitale.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva (seduta del 28 novembre 2024) la rappresentante del **Governo** ha rappresentato l'esigenza, dal punto di vista finanziario, di apportare modifiche all'articolo 7-*quater*, in relazione alle effettive esigenze connesse alle scelte dei contribuenti, illustrandole alla Commissione.

La **Commissione Bilancio del Senato** ha dunque posto la **condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione**, di sostituire (nella quantificazione degli oneri) le parole "pari a" con le parole "valutati in". La condizione è stata **recepita** nel testo ora all'esame.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame dispongono, per il solo periodo d'imposta 2024, il differimento al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento della seconda rata relativa all'acconto IRPEF (ordinariamente previsto il 30 novembre) dovuto dalle persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo d'imposta precedente abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non*

⁴⁵ La relazione tecnica iniziale (AS 912) e quella di passaggio (AC 1601) in effetti affermano, diversamente da quanto registrato nel prospetto riepilogativo, che gli effetti si determinano in termini di solo saldo netto da finanziare.

superiore a 170.000 euro. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 688 milioni di euro per l'anno 2024.

Si rammenta che la configurazione degli oneri come “valutati in” anziché “pari a” deriva dal recepimento di una condizione posta, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio del Senato⁴⁶

In proposito andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione riguardo agli importi attesi dei versamenti relativi al secondo acconto IRPEF per i soggetti considerati dalla norma in esame.

Inoltre, l'utilizzo, quale copertura, di risorse in conto capitale, riferite all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il Patrimonio destinato CDP o “patrimonio rilancio” determina una dequalificazione della spesa dal momento che comporta la riduzione di una spesa in conto capitale per il finanziamento di un onere, per minori entrate, di carattere corrente. Al riguardo, appare pertanto necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 7-quater provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, valutati in 688 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020.*

Si ricorda che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono iscritte le risorse finanziarie previste dalla predetta autorizzazione, risulta accantonato un importo equivalente a quello della somma tra la voce di copertura in commento e la riduzione disposta dal predetto articolo 1, comma 6-septies.

Tanto premesso, fermo restando quanto rilevato in ordine ai profili di quantificazione, con riferimento alla possibilità di ascrivere alla riduzione della predetta autorizzazione di spesa effetti finanziari anche in termini di fabbisogno, andrebbe comunque acquisita una rassicurazione dal Governo circa il fatto che l'utilizzo delle predette risorse con finalità di copertura non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Articolo 7-quinquies **(Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale)**

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, intervengono sulle cause di esclusione e cessazione dal concordato preventivo biennale,

⁴⁶ Seduta del 28 novembre 2024.

integrando le condizioni di cui alla lettera *b*-quater) del comma 1 dell'articolo 11 e alla lettera *b*-ter) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 13 del 2024.

In particolare, si prevede che la società o l'associazione è esclusa dall'accesso alla proposta di concordato o cessa l'efficacia del concordato medesimo non solo se la società o l'associazione è interessata da modifiche della compagine sociale (come previsto dalla normativa vigente), ma si dispone che tale modifica della compagine sociale deve comportare un aumento del numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme introdotte dal Senato, intervengono sulle cause di esclusione e cessazione dal concordato preventivo biennale (CPB), integrando le condizioni di cui alla lettera *b*-quater) del comma 1 dell'articolo 11 e alla lettera *b*-ter) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 13 del 2024.*

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme in esame appaiono dirette a restringere il campo di applicazione delle predette cause di esclusione e di cessazione del CPB.

Si rammenta in proposito che alla norma che ha introdotto le cause di esclusione e di cessazione del concordato preventivo biennale (articolo 4 del decreto-legislativo n. 108 del 2024) non sono stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 8, comma 1 ***(Modifiche al credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica)***

Normativa vigente e proposte di modificazione. L'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di coesione, ha previsto un credito d'imposta per investimenti destinati a strutture produttive nelle aree rientranti nella zona economica speciale unica (ZES unica)⁴⁷, per l'anno 2024.

⁴⁷ La ZES riguarda zone delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni che presentano specifiche caratteristiche), e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L'onere derivante dall'attuazione della norma, configurato come limite di spesa, è pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Le modalità di accesso, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta e dei relativi controlli sono stati definiti con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

Si rammenta, inoltre che l'articolo 1, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 113 del 2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (cosiddetto decreto *omnibus*), ha introdotto disposizioni integrative in materia di erogazione del credito d'imposta per la realizzazione di investimenti in beni strumentali nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023. In particolare, il comma 5 dell'articolo 1 del predetto decreto n. 113 ha stabilito che, nell'ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto sia inferiore a quello massimo riconoscibile⁴⁸ — il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni delle ZES unica rendano nota entro il 15 gennaio 2025 la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. La relazione tecnica a corredo di detto provvedimento, con riguardo alla disposizione di cui al comma 5, specificava che le eventuali misure agevolative degli investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, di titolarità del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e delle regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno, attingevano a risorse già disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e, pertanto, non ascriveva effetti per la finanza pubblica a tale previsione. Al proposito, si ricorda che, nel corso dell'esame al Senato, in merito alle risorse di cui al comma 5 afferenti alla politica di coesione europea, relative al periodo di programmazione 2021- 2027, di titolarità del MIMIT e delle regioni delle ZES Unica, cui si intendeva attingere, il Governo⁴⁹ ha segnalato il carattere eventuale del ricorso alla disposizione in esame e che l'accesso a tale facoltà sarebbe stato condizionato alla presenza di risorse disponibili nel programma ivi menzionato e, comunque, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti, in ogni caso entro il 15 gennaio 2025.

Si rammenta altresì che il disegno di legge di bilancio 2025 (AC 2112-*bis*), attualmente in corso di esame in sede referente, prevede, all'articolo 77, la proroga della misura dal 2024 al 2025, con uno stanziamento di 1,6 miliardi per l'esercizio 2025, confermando sostanzialmente la disciplina sopra descritta.

La norma novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024, apportandovi le seguenti modifiche:

⁴⁸ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 124 del 2023 in tema di cumulabilità del credito di imposta con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

⁴⁹ Le note di chiarimento sono state depositate dalla rappresentante del Governo presso la 5^a Commissione Bilancio del Senato nel corso della seduta, in sede consultiva, del 26 settembre 2024.

- è prevista la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ovvero di importo superiore, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024 [lettera a)];
- per esigenze di coordinamento normativo, si prevede che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile di ciascun beneficiario siano quelli riportati nella comunicazione integrativa così come disciplinata dalla lettera precedente [lettera b)];
- qualora il credito di imposta fruibile, risulti pari al limite massimo di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124 è determinato, mediante apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, l’ammontare massimo delle eventuali risorse residue da destinare al riconoscimento del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati, ottenuto come rapporto tra l’importo delle eventuali risorse residue e l’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative attestanti l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione originariamente presentata all’Agenzia delle entrate ai fini dell’accesso al contributo⁵⁰. Completa tale disposizione una clausola di chiusura ai cui sensi l’erogazione delle predette risorse deve soggiacere al limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l’anno 2024, come stabilito dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023 [lettera c)].

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.

La **relazione tecnica**, richiamando la clausola di neutralità finanziaria contenuta alla lettera c), ultimo periodo, della norma, precisa che le modifiche apportate all’articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024 prevedono il riconoscimento del credito di imposta oggetto di intervento entro il limite massimo delle risorse autorizzate a legislazione vigente e nei limiti del beneficio riconoscibile ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del

⁵⁰ Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

decreto-legge n. 124 del 2023. Pertanto, non ascrive alla norma effetti peggiorativi sulla finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame apporta talune modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024 – il quale ha introdotto disposizioni integrative in materia di credito d'imposta per la realizzazione di investimenti in beni strumentali nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 – prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti, ovvero di importo superiore, realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 e, conseguentemente, rideterminando gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario.*

Qualora il credito di imposta fruibile, risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124, mediante apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, è determinato l'ammontare massimo delle eventuali risorse residue da destinare al riconoscimento del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati, ottenuto come rapporto tra l'importo delle eventuali risorse residue e l'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative attestanti l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione originariamente presentata all'Agenzia delle entrate ai fini dell'accesso al contributo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alla disposizione che consente l'incremento numerico e l'innalzamento dell'importo degli investimenti per i quali è possibile fruire del credito d'imposta, dal momento che la misura agevolativa in questione è comunque vincolata al rispetto del limite di spesa complessivo di 1,8 miliardi per il 2024. Parimenti, per la medesima ragione, non si formulano osservazioni in merito all'erogazione delle eventuali risorse residue in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati.

Articolo 8, commi 1-bis e 1-ter **(Ulteriori misure in materia di crediti d'imposta)**

La norma, introdotta dal Senato, dispone incrementi di autorizzazioni di spesa concernenti talune misure agevolative vigenti. In particolare, con riferimento al credito di imposta riconosciuto per investimenti in nuovi beni strumentali di cui all'articolo 1, commi dal 1051 al 1063 e 1065, della legge

n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), in esito all'attività di monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, effettuata sulla base delle informazioni fornite dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2024 recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali⁵¹, è stabilito un incremento di 4.690 milioni di euro delle risorse a disposizione della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, a cui si fa fronte mediante corrispondente versamento alla predetta contabilità speciale delle somme disponibili in conto residui a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (comma 1-*bis*).

In proposito, si rammenta che l'articolo 1, comma 1051, della legge di bilancio per il 2021, ha riconosciuto un credito d'imposta per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, alle condizioni di fruizione definite dai commi dal 1052 al 1063.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri derivanti dalla misura in argomento – consistente nel versamento alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, delle somme corrispondenti all'incremento di spesa disposto dalla norma disponibili in conto residui a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 – si rinvia sia alla ricostruzione normativa svolta nella scheda riferita all'articolo 7-*quater* del provvedimento in esame sia, di seguito, alle osservazioni riferite ai profili di copertura finanziaria.

La norma, inoltre, al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari delle concessioni concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria, autorizza il Ministro delle imprese e del *made in Italy* ad erogare al soggetto attuatore, all'esito della procedura amministrativa, un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge in esame (comma 1-*ter*).

Per quanto riguarda la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche, si rammenta che l'articolo 30 del decreto-legge 98 del 2011 ha stabilito che, per il raggiungimento dell'obiettivo dell'Agenda digitale europea del diritto di accesso a internet per tutti i cittadini "ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s" e almeno

⁵¹ Di cui agli articoli 119 (incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) e 119-*ter* (detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) del decreto-legge n. 34 del 2020.

per il 50 per cento "al di sopra di 100 Mb/s", il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predisponga un progetto strategico per individuare gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultra larga, anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti. In proposito, si segnala che la relazione tecnica riferita a tale norma non ha ascrivito effetti sulla finanza pubblica, in quanto la realizzazione del progetto strategico di cui al citato articolo 30 era finanziato mediante risorse pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007/2013, limitandosi tale previsione a stabilire una destinazione prioritaria di risorse già disponibili a legislazione vigente, da utilizzare nell'ambito della procedura, già definita, di riprogrammazione delle stesse.

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, dispone incrementi di autorizzazioni di spesa relative ad alcune misure agevolative vigenti.*

In particolare, con riferimento al credito di imposta riconosciuto per investimenti in nuovi beni strumentali di cui all'articolo 1, commi dal 1051 al 1063 e 1065, della legge di bilancio per il 2021, è autorizzato un incremento di 4.690 milioni di euro delle risorse a disposizione della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate (comma 1-bis).

In proposito, tenuto conto che, come si evince dal comma 1065 della legge di bilancio per il 2021, gli oneri derivanti dalla norma si configurano come limite di spesa, non si formulano osservazioni.

La norma autorizza, altresì, il Ministro delle imprese e del made in Italy ad erogare al soggetto attuatore un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari delle concessioni concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria (comma 1-ter).

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che l'onere è configurato come limite massimo di spesa.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 1-bis dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma medesimo, pari a 4.690 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate delle somme disponibili in conto residui a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge*

n. 34 del 2020, relativa alla costituzione di un Patrimonio destinato, finalizzato al sostegno e al rilancio del sistema economico produttivo italiano.

Al riguardo, fermo restando quanto già evidenziato con riferimento all'articolo 1, comma 6-septies, si segnala che le risorse finanziarie previste dall'autorizzazione di spesa di cui alla citata disposizione sono iscritte sul capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risultano accertati residui pari a 26.296.826.422 euro, nonché residui di stanziamento, corrispondenti a spese in conto capitale non ancora impegnate (cosiddetti residui di lettera f)), pari a 23.771.826.422 euro.

Al riguardo, andrebbe comunque acquisita una assicurazione da parte del Governo circa il fatto che l'utilizzo delle predette risorse con finalità di copertura non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Articolo 9

(Somme da riconoscere alle autonomie territoriali)

Le norme riconoscono alla Regione Sicilia un contributo di 74.418.720 euro per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione della riforma fiscale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. L'attribuzione delle risorse di cui al primo periodo è subordinata all'effettiva sottoscrizione dell'Accordo in materia di finanza pubblica (comma 1).

La Regione Sicilia, come le altre regioni a statuto speciale e province autonome, riceve una quota del gettito dell'IRPEF riferita al proprio territorio, che contribuisce al finanziamento ordinario delle funzioni attribuite alla regione. In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, come modificato dal decreto legislativo n. 251 del 2016, stabilisce che dal 2018 alla regione Sicilia sono attribuiti i 7,1 decimi dell'IRPEF afferente all'ambito regionale.

Le altre regioni a statuto speciale e province autonome hanno ricevuto analogo contributo con la legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), in recepimento dell'accordo del 7 dicembre 2023 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, l'articolo 1, comma 450, della legge n. 213 del 2023, ha riconosciuto alle predette autonomie speciali, per il solo esercizio 2024, un contributo complessivo di 105,5 milioni di euro in relazione agli effetti finanziari (consistenti in minori entrate) conseguenti alla

revisione della disciplina dell'IRPEF e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi.⁵²

Le norme, inoltre, attribuiscono per l'anno 2024 alla Provincia autonoma di Trento l'importo di 5.491.000 euro, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n.296, in attuazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 9188 del 30 maggio 2023 (comma 2).

La citata sentenza accoglie il ricorso della Provincia autonoma di Trento avverso il decreto del direttore generale delle finanze 8 maggio 2023 con il quale sono state determinate le somme del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi della legge n. 296 del 2007, articolo 1, commi 321 e 322, per il 2013; il decreto, per la parte che riguarda la Provincia autonoma di Trento viene annullato in quanto lo Stato non ha competenza normativa in merito alla tassa automobilistica, che è tributo proprio della Provincia autonoma⁵³.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79.909.720 euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10 (comma 3).

Le norme, inoltre, con emendamento approvato nel corso dell'esame in Senato, demandano a un decreto ministeriale l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con la finalità di osservare l'andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle Province autonome alla luce della nuova *governance* europea. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 3-bis).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo iniziale (commi 1-3), ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁵² Si veda il [Dossier del Servizio Studi](#) per ulteriori informazioni in merito.

⁵³ Si veda il [Dossier del Servizio Studi](#) per approfondimenti.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Maggiori spese correnti												
Riconoscimento alla Regione siciliana di un contributo in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'IRPEF e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione della riforma fiscale di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 216/2023 (comma 1)	74,4				74,4				74,4			
Accordo Trentino Alto-Adige e PPAA di Trento e Bolzano - attuazione sentenza TAR Lazio 2013 su tasse automobilistiche (comma 2)	5,5				5,5				5,5			

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono:

- alla regione Sicilia un contributo di 74.418.720 euro per l'anno 2024, subordinato alla sottoscrizione dell'Accordo in materia di finanza pubblica, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'IRPEF di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (comma 1).
- alla Provincia autonoma di Trento per l'anno 2024 l'importo di 5.491.000 euro, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, in attuazione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 9188 del 30 maggio 2023 (comma 2).

Le norme, inoltre, istituiscono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze per osservare l'andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle Province autonome alla luce della nuova governance europea. Ai

componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 3-bis).

Al riguardo, non si formulano osservazioni circa i commi 1 e 2, che sono configurati come limite di spesa, mentre riguardo al comma 3-bis, andrebbero acquisiti elementi idonei ad assicurare che il neoistituito Tavolo, avente il compito di osservare l'andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle province autonome alla luce della nuova governance europea, possa effettivamente svolgere le proprie attività senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali)

Le norme, introdotte dal Senato, assoggettano al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti al Comun General de Fascia in Trentino Alto-Adige, di cui all'articolo 102, comma 3, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla regione o dalla provincia di Trento.

Si ricorda che il Comun General de Fascia (o Comunità della Val di Fassa) è un ente locale territoriale la cui costituzione è prevista dall'articolo 8 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1, che ha modificato l'articolo 102 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, consentendo il trasferimento a tale ente da parte della regione e della provincia di Trento di funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina. Il Comun General de Fascia è costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassam.

Le norme, introdotte con emendamento nel corso dell'esame in Senato, non sono corredate né di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame assoggettano al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti al Comun General de Fascia in Trentino Alto-Adige e ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla regione o dalla provincia di Trento.

In proposito, si osserva che la disposizione, limitandosi a prevedere il regime giuridico applicabile a beni comunque già facenti capo al Comun

General de Fascia, non dovrebbe comportare effetti finanziari. In merito a tale aspetto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 9-ter
(Abolizione delle sanzioni sulla presentazione delle certificazioni relative alle risorse straordinarie connesse all'emergenza COVID-19 per il 2022)

Normativa vigente. Nel quadro dell'emergenza Covid, presso il Ministero dell'interno è stato istituito il Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, inizialmente dotato per il solo 2020⁵⁴, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza pandemica (articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020).

Per l'utilizzo del Fondo, gli enti locali beneficiari erano tenuti a inviare una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica⁵⁵ (articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020).

Il Fondo è stato poi rifinanziato per il 2021 (comma 822 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021).

Successivamente sul Fondo è intervenuto l'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ai sensi del quale in sintesi:

- le risorse assegnate a titolo di ristori specifici di spesa rientranti nelle certificazioni già disposte⁵⁶, avrebbero potuto essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità per cui erano state assegnate (comma 1);
- veniva disciplinata la procedura per le certificazioni riferite agli utilizzi del 2022 (comma 3);
- sono state previste misure sanzionatorie a carico degli enti locali che avrebbero trasmesso la certificazione oltre il termine del 31 maggio 2023. In particolare, gli enti locali inadempienti sono stati assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, in misura pari all'80%, 90% o 100% a seconda del ritardo nella presentazione, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024 (comma 4).

Si evidenzia che al comma 4 non sono stati ascritti effetti sui saldi.

Le norme, introdotte dal Senato, abrogano il comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ai cui sensi, si rammenta, come sopra esposto, gli enti locali inadempienti sulla trasmissione delle certificazioni

⁵⁴ Il Fondo è stato rifinanziato, per il medesimo anno, dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020.

⁵⁵ Al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.

⁵⁶ Di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

sono stati assoggettati a misure sanzionatorie consistenti nella riduzione dei trasferimenti erariali.

Esse dispongono altresì che, per le somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'ente inadempiente ovvero a quest'ultimo trattenute ai sensi del comma 4 ora soppresso, non si dà luogo a restituzione.

Le norme, introdotte con emendamento nel corso dell'esame in Senato, non sono corredate né di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva (seduta del 28 novembre 2024) la rappresentante del **Governo** ha confermato che l'articolo 9-ter, così come formulato, non comporta effetti finanziari negativi sulle entrate, tenuto conto che il conguaglio delle risorse COVID si è ormai concluso e perfezionato e che l'adempimento certificativo da parte degli Enti è stato pressoché generalizzato.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sopprimono le misure sanzionatorie a carico degli enti locali che hanno trasmesso oltre il termine del 31 maggio 2023 la certificazione della perdita di gettito richiesta per utilizzare nell'anno 2022 le risorse già assegnate per l'emergenza Covid-19.*

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura procedurale del comma soppresso, cui non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, e considerato che la norma stessa fa salvi i pagamenti già effettuati, anche a titolo di trattenuta, escludendone la restituzione.

Articolo 9-quater **(Spesa farmaceutica per acquisti diretti)**

Normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le aziende farmaceutiche titolari di AIC ripianano il 50 per cento del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, risultante a consuntivo dal monitoraggio definitivo approvato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica in proporzione alla sua quota di mercato. Il restante 50 per cento del disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi disavanzi.

L'AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione alla quota di riparto del Fondo sanitario nazionale secondo il criterio *pro capite*, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome.

Le norme, introdotte dal Senato, novellano l'articolo 1, comma 580, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificando il criterio con cui viene ripartito il 50 per cento del ripiano della spesa farmaceutica a carico delle aziende titolari di AIC (autorizzazione all'immissione in commercio) tra le regioni e le province autonome. Il criterio *pro capite* viene applicato solo al 50 per cento del suddetto ripiano (quindi al 25% del superamento complessivo) e il restante 50 per cento viene ripartito in misura variabile tra le regioni in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa. È demandata a un decreto ministeriale la definizione di termini, condizioni e modalità per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette quote variabili non siano superiori al 70 per cento, né inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto registrare.

Le norme, introdotte con emendamento approvato dal Senato, non sono corredate né di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva (seduta del 28 novembre 2024) la rappresentante del **Governo** ha confermato che l'articolo 9-*quater* non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto diretto esclusivamente a modificare i criteri di riparto tra le regioni del *pay-back* senza generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano i criteri con cui viene ripartito tra regioni e province autonome il ripiano del 50 per cento del superamento del tetto della spesa farmaceutica a carico delle aziende farmaceutiche titolari di AIC⁵⁷, introducendo, oltre al criterio *pro capite*, un criterio che ripartisce il ripiano proporzionalmente al superamento dei tetti di spesa di ciascuna regione e provincia autonoma. La definizione delle modalità attuative della norma è demandata a un decreto ministeriale, che deve assicurare che le quote variabili introdotte dalla norma siano comprese tra il 30 e il 70 per cento dello sforamento registrato.*

In proposito, considerato che la norma si limita a modificare la ripartizione tra regioni e province autonome del ripiano della spesa farmaceutica a carico alle aziende farmaceutiche titolari di AIC, senza modificare l'entità del ripiano richiesto complessivamente a tali soggetti privati, non si formulano osservazioni sotto i profili finanziari.

Appare tuttavia opportuno acquisire elementi quantitativi dal Governo volti a chiarire gli effetti della norma sulle regioni e province autonome interessate. In particolare, dovrebbero essere forniti elementi informativi

⁵⁷ Autorizzazione all'immissione in commercio.

volti ad assicurare che gli enti penalizzati dal nuovo criterio di calcolo riescano comunque a svolgere le funzioni fondamentali dei sistemi sanitari programmate sulla base delle risorse rivenienti dalle aziende farmaceutiche e ripartite con i criteri previgenti.

Articolo 10, comma 01
(Modifiche alla destinazione del due per mille dell'IRPEF ai partiti politici)

Le norme, introdotte dal Senato, incrementano di 4.691.000 euro per l'anno 2024 il tetto relativo alla destinazione del 2 per mille ai partiti politici, di cui all'autorizzazione di spesa prevista dal comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 149 del 2013.

Si rammenta che l'articolo 12 del decreto-legge 149 del 2013 prevede la possibilità per ciascun contribuente di destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico. Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce un tetto complessivo del predetto 2 per mille da destinare ai partiti politici, che a decorrere dal 2017 è pari a 25,1 milioni di euro annui. La norma in esame ha dunque l'effetto di rideterminare tale tetto di spesa per il solo anno 2024 in 29,791 milioni di euro.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

Si rammenta che l'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Inoltre si prevede che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative alle medesime iniziative. Inoltre, una parte delle medesime entrate⁵⁸, sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

⁵⁸ (e specificatamente quelle di cui all'articolo 51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79)

Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva (seduta del 28 novembre 2024) la rappresentante del **Governo** ha rappresentato l'esigenza di apportare modifiche al comma 01 dell'articolo 10, illustrandole alla Commissione⁵⁹.

La **Commissione Bilancio del Senato** ha dunque posto la **condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione**, di sostituire le parole: "3 milioni di euro" (ossia l'originaria quantificazione dell'emendamento che ha introdotto la norma ora in esame) con le seguenti: "4.691.000 euro". La condizione è stata recepita nel testo ora all'esame.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano di 4.691.000 euro per l'anno 2024 il tetto di spesa relativo alla destinazione del 2 per mille ai partiti politici, di cui all'autorizzazione di spesa prevista dal comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 149 del 2013.*

Si rammenta che l'articolo 12 del decreto-legge 149 del 2013 prevede la possibilità per ciascun contribuente di destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico. Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce un tetto complessivo del predetto 2 per mille da destinare ai partiti politici, che a decorrere dal 2017 è pari a 25,1 milioni di euro annui. La norma in esame ha dunque l'effetto di rideterminare tale tetto di spesa per il solo anno 2024 in 29,791 milioni di euro.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 01 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 4.691.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 148, della legge n. 388 del 2000, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.*

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che le predette risorse derivano dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e sono destinate a iniziative a vantaggio dei consumatori.

In proposito, nel rinviare a quanto già osservato con riferimento al comma 2 dell'articolo 4-bis, appare opportuno che il Governo fornisca un'indicazione circa l'ammontare delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato e non riassegnate, alla predetta data del 31 ottobre 2024, ai pertinenti programmi di spesa, nonché una rassicurazione in ordine alla

⁵⁹ Le modifiche illustrate non sono desumibili dal resoconto.

possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati per l'anno 2024 a valere sulle medesime risorse⁶⁰, anche in considerazione del fatto che la stessa modalità di copertura finanziaria è utilizzata, per un ammontare complessivo di 69.691.000 euro per il medesimo anno 2024, dal citato articolo 4-bis, comma 2, e dal comma 1, lettera i-quinquies), dell'articolo in esame.

Articolo 10, comma 1 (Disposizioni finanziarie)

Le norme, indica le modalità di copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, commi da 1 a 6, 2, 3, commi da 1 a 4 e 5, 4, 5, 8, comma 1-ter, e 9, pari a 1.936.409.720 euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi da 1 a 6, 2, 3, commi da 1 a 4 e 5, 4, 5, 8, comma 1-ter, e 9, pari a 1.936.409.720 euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a);

⁶⁰ Si ricorda in proposito che, da ultimo, in occasione dell'esame presso il Senato della Repubblica del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie (S. 1161), il Governo, nella seduta del 2 luglio 2024 presso la 5^a Commissione (Bilancio) di quel ramo del Parlamento, ha chiarito, con specifico riferimento a una analoga modalità di copertura finanziaria recata dall'articolo 7, comma 6, lettera b), per un importo pari a 23 milioni di euro per l'anno 2024, che - sulla base di un'interrogazione effettuata al Sistema Informativo Entrate (SIE) della Ragioneria generale dello Stato - alla data del 7 giugno 2024 risultavano affluite sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per complessivi euro 97.600.873,31. Nel successivo iter del provvedimento presso la Camera dei deputati (C. 1975), nella seduta della Commissione Bilancio del 23 luglio 2024 il Governo ha, altresì, assicurato che l'utilizzo delle predette risorse era comunque compatibile con la realizzazione di interventi già programmati, per il medesimo anno 2024, a valere sulle citate risorse.

- quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b);
- quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c);
- quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 58-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai sensi di quanto previsto dalla lettera d);
- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e);
- quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4, ai sensi di quanto previsto dalla lettera f);
- quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi di quanto previsto dalla lettera g);
- quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi di quanto previsto dalla lettera h);
- quanto a euro 1.526.909.720 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 del presente decreto, ai sensi di quanto previsto dalla lettera i);
- quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore della società Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi di quanto previsto dalla lettera i-bis);
- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi di quanto previsto dalla lettera i-ter);
- quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successivi rifinanziamenti, ai sensi di quanto previsto dalla lettera i-quater);

- quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2024, infine, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario, ai sensi di quanto previsto dalla lettera i-quinquies).

In proposito, tenuto conto dei dati esplicitati nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo in ordine agli effetti finanziari delle diverse disposizioni, si prende preliminarmente atto della congruità – per ciascuna delle annualità interessate – della somma delle singole voci di copertura rispetto all'importo complessivo degli oneri indicati dall'alinea del comma 1.

Ciò premesso, con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera a), si osserva che oggetto di riduzione sono le risorse destinate all'assegno di inclusione, iscritte sul capitolo 3557 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In proposito, si ricorda che l'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, con riferimento al beneficio economico dell'assegno di inclusione, ha autorizzato la spesa di 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028, 5.886,9 milioni di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Al riguardo, si segnala che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo 3557 risulta accantonato un importo equivalente a quello della voce di copertura in commento. Tanto premesso, si prende atto che la relazione tecnica rappresenta che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera b), si osserva che oggetto di riduzione sono le risorse destinate a Sport e salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018, iscritte sul capitolo 1897 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, si segnala che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta accantonato un importo equivalente a quello della voce di copertura in commento. Tanto premesso, nel prendere atto che la relazione tecnica

rappresenta che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera c), si osserva che oggetto di riduzione è il Fondo per il recepimento della normativa europea, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, si segnala che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta accantonato, in prossimità della data di pubblicazione del decreto in esame, un importo equivalente a quello della voce di copertura in commento. Tanto premesso, nel prendere atto che la relazione tecnica rappresenta che il fondo oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera d), si osserva che oggetto di riduzione è la dotazione, prevista dall'articolo 58-bis, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 15, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034, della sezione speciale del Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

La disposizione sopracitata ha, infatti, autorizzato la concessione di garanzie, nei limiti della predetta dotazione della sezione speciale del Fondo, in favore di quei fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche, investano, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese. Le relative risorse risultano appostate sul capitolo 7345, piano gestionale 3, dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Al riguardo, nel rilevare che, come emerge da un'interrogazione presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, la disponibilità di competenza che risulta sul predetto piano gestionale n. 3 del capitolo 7345 è pari a 12 milioni di euro e che, pertanto, l'intervento normativo in parola dispone l'azzeramento dell'intero ammontare dello stanziamento relativo alla sezione speciale del Fondo di garanzia PMI per l'anno 2024, si prende atto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, che evidenzia come il fondo utilizzato presenta le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera e), si osserva che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,

comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, oggetto di riduzione, concerne il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci⁶¹. In proposito, si prende atto di quanto rappresentato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, che evidenzia come la predetta riduzione non sia suscettibile di pregiudicare il riconoscimento dei benefici previsti a legislazione vigente a valere sulla richiamata autorizzazione di spesa, sulla base degli elementi di monitoraggio conseguenti dalle relative Conferenze dei servizi.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera f), che prevede l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4, si ricorda che l'articolo in esame dispone, nell'anno 2024, l'incremento in misura pari a 100 milioni di euro delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, svolte anche con riferimento alle annualità precedenti dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al riguardo, si prende atto dell'adeguatezza delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle suddette disposizioni ai fini della compensazione in termini di fabbisogno degli oneri indicati dalla predetta lettera f).

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera g), che prevede la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non si formulano osservazioni, posto che tale accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera h), si evidenzia preliminarmente che l'imputazione univoca degli oneri al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche si ricava esclusivamente dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica riferita al testo iniziale del presente decreto-legge, posto che il comma 601 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2009 ha originariamente istituito, oltre al predetto Fondo, anche il "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato".

Tanto premesso, si prende atto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica circa la disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo.

⁶¹ La citata autorizzazione di spesa reca uno stanziamento iniziale, in seguito rideterminato ad opera di successivi provvedimenti legislativi, di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

In tale quadro, pur rilevando la limitata entità della riduzione prevista dalla disposizione in esame e pur tenendo conto dell'approssimarsi della conclusione del corrente esercizio finanziario, appare comunque opportuno che il Governo assicuri che la medesima riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Inoltre, poiché il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche risulta iscritto sui distinti capitoli 1194, 1195, 1196, 1204 e 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che fanno riferimento ai diversi cicli di istruzione, andrebbe acquisita dal Governo un'indicazione puntuale circa gli stanziamenti effettivamente incisi dalla norma di copertura in commento.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera i), che, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede la riduzione, per un ammontare complessivo di 1.526.909.720 euro per l'anno 2024, degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi di spesa secondo gli importi indicati nell'allegato 2 del presente decreto, si rammenta preliminarmente che la relazione tecnica riferita al testo iniziale della norma di copertura in commento afferma che le dotazioni finanziarie incise presentano le necessarie disponibilità.

Nel prendere atto di tale rassicurazione, che tiene presumibilmente conto degli andamenti di spesa emergenti all'approssimarsi della conclusione del corrente esercizio finanziario, appare tuttavia opportuno che il Governo confermi la disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, anche considerando l'ulteriore riduzione, per un importo di 85 milioni di euro per l'anno 2024, dei programmi di spesa indicati nel citato allegato 2, conseguente all'approvazione di talune proposte emendative nel corso dell'esame presso il Senato. Parimenti, il Governo dovrebbe assicurare che dall'utilizzo delle predette risorse non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

In particolare, si segnala che tale ulteriore riduzione è destinata a gravare, quanto a 35 milioni di euro, sul programma di spesa "Fondi da assegnare"⁶² dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 50 milioni di euro, sul programma di spesa "Oneri per il servizio del debito statale" del medesimo stato di previsione. Al riguardo, poiché tale ultimo programma risulta pressoché integralmente costituito da spese per oneri inderogabili, andrebbero acquisiti dal Governo dati ed

⁶² Cui il testo iniziale del presente decreto-legge già imputa una riduzione pari a 170.364.735 milioni di euro per l'anno 2024.

elementi utili a verificare che la riprogrammazione delle spese nei termini indicati assicuri in ogni caso l'integrale copertura dei predetti oneri inderogabili.

Su un piano generale, si rileva, in ogni caso, che, come già evidenziato in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti che recavano un'analoga modalità di copertura finanziaria "a bilancio", la riduzione di stanziamenti relativi a missioni e programmi di spesa del bilancio dello Stato non è direttamente riconducibile alle modalità di copertura finanziaria indicate dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009. Ciò premesso, sarebbe, in ogni caso, utile acquisire dal Governo un'indicazione in ordine alle autorizzazioni di spesa e ai capitoli di bilancio concretamente oggetto di riduzione nell'ambito dei singoli programmi di spesa riportati nell'allegato 2 al presente decreto, posto che tale informazione consentirebbe una più compiuta valutazione in sede parlamentare circa le scelte allocative adottate⁶³.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera i-bis), che prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si rammenta che la norma da ultimo richiamata ha disposto che il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria, avvenga, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Si rappresenta che la citata autorizzazione di spesa è iscritta sul capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, nell'ambito del vigente bilancio triennale, reca una dotazione iniziale pari a 4.435.536.134 euro per l'anno 2024, 5.430.550.303 euro per l'anno 2025 e 2.661.618.893 euro per l'anno 2026.

Al riguardo, si fa presente che il disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha previsto lo stanziamento sul pertinente capitolo di un ammontare di risorse pari a 4.730.550.303 euro per il 2025, 2.821.639.893 euro per il 2026 e 8.540.737.122 euro per il 2027.

Ciò posto, si rileva l'opportunità di acquisire dal Governo una rassicurazione in ordine alla possibilità di utilizzare le richiamate risorse

⁶³ Si segnala che la disposizione in esame, a differenza di precedenti casi, non prevede la procedura secondo cui, in applicazione del principio di flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, le riduzioni in parola possono essere rimodulate, in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando l'obiettivo di risparmio da conseguire.

senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera i-ter), si rammenta che oggetto di riduzione, per un ammontare pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, è il Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, iscritto sul capitolo 7832 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che presenta, ai sensi della sopracitata norma istitutiva, una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Al riguardo, si osserva, altresì, che il disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha previsto lo stanziamento sul pertinente capitolo di un ammontare di risorse pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Ciò posto, si rileva l'opportunità di acquisire dal Governo una assicurazione in ordine alla possibilità di utilizzare le richiamate risorse senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera i-quater), si rammenta che oggetto di riduzione, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per il 2024, è il fondo istituito dall'articolo 1, comma 334, della legge n. 178 del 2020, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, iscritta sul capitolo 3555 dello stato di previsione del predetto Ministero, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.

Al riguardo, si fa presente che, come emerge da un'interrogazione presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, la disponibilità di competenza che risulta sul predetto capitolo, per l'anno 2024, è pari a 50 milioni di euro e, pertanto, l'intervento normativo in parola dispone l'azzeramento dell'intero ammontare dello stanziamento per l'annualità in corso.

Con riferimento, infine, alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera i-quinquies), che prevede l'utilizzo delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e destinate a iniziative a vantaggio dei consumatori, nel rinviare

a quanto già osservato con riferimento al comma 2 dell'articolo 4-bis, si rileva che la stessa modalità di copertura finanziaria è utilizzata, per un ammontare complessivo di 24.691.000 euro per il medesimo anno 2024, dal comma 2 dell'articolo 4-bis e dal comma 01 del presente articolo. Si segnala, al riguardo, l'esigenza che il Governo fornisca un'indicazione circa l'ammontare delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato e non riassegnate, alla predetta data del 31 ottobre 2024, ai pertinenti programma di spesa, nonché una rassicurazione in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati per l'anno 2024 a valere sulle medesime risorse.

Articolo 10-bis (Clausola di salvaguardia)

Le norme, introdotte al Senato durante l'esame in Commissione di merito, prevedono che le disposizioni del presente decreto si applichino nelle regioni e nelle province a statuto speciale compatibilmente con i relativi statuti e norme di attuazione.

Le norme introdotte al Senato durante l'esame in Commissione di merito, non sono provviste né di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte al Senato, prevedono che le disposizioni del presente decreto si applichino nelle regioni e nelle province a statuto speciale compatibilmente con i relativi statuti e norme di attuazione.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi.